



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 8 luglio 2020 - n. 576

Nomina di un componente del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, per il settore organizzazioni sindacali dei lavoratori, in sostituzione di dimissionario 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 6 luglio 2020 - n. XI/3334

L.r. 31/2008 art. 75 sexies – Composizione, modalità di funzionamento e compiti del tavolo apistico regionale 4

Delibera Giunta regionale 14 luglio 2020 - n. XI/3354

Determinazioni in merito alla pubblicazione della graduatoria relativa all'avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 l. 56/1987, di operatori giudiziari - Avviso del Ministero della Giustizia - d.g.r. 2390/2019 5

Delibera Giunta regionale 14 luglio 2020 - n. XI/3360

Accordo fra Regione Lombardia e Provincia di Mantova per la sostituzione di impianti termici a biomassa, mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal progetto FO.R.AGRI. 7

Delibera Giunta regionale 14 luglio 2020 - n. XI/3365

Adesione alla sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria («Care Leavers»), proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - fondo povertà annualità 2019 10

Delibera Giunta regionale 14 luglio 2020 - n. XI/3369

Determinazione in ordine alla gestione del Parco della Valle del Lambro. Diffida alla comunità del Parco e nomina del Commissario regionale, ai sensi dell'art. 33, comma 1 bis della l.r. 86/1983 14

Delibera Giunta regionale 14 luglio 2020 - n. XI/3373

Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del fondo nazionale annualità 2020, in attuazione del d.lgs. 65/2017 16

Delibera Giunta regionale 14 luglio 2020 - n. XI/3380

Determinazione delle soglie di attivazione degli scenari di severità idrica nei sottobacini di interesse regionale per l'autorizzazione di deroghe temporanee agli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico 24

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 15 luglio 2020 - n. 8504

Proroga dei termini per la presentazione delle domande relative all'avviso di cui al decreto n. 8372 del 14 luglio 2020 per il finanziamento di progetti di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio 27

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 10 luglio 2020 - n. 8257

D.g.r. 2967 del 23 marzo 2020. Approvazione delle modalità e procedure per l'erogazione dei contributi regionali finalizzati alla capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione «IST di settore» 28

Decreto dirigente struttura 14 luglio 2020 - n. 8378

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia – Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento» modifica dei termini per l'istruttoria di ammissibilità a finanziamento e per le successive fasi previste dal bando approvato con decreto 7 marzo 2019 n. 3035 47

Decreto dirigente struttura 15 luglio 2020 - n. 8441

Approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e dei relativi importi massimi liquidabili per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo delle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 - anno 2020 49

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 14 luglio 2020 - n. 8424

Determinazioni in merito al bando «Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana»: approvazione delle indicazioni a comuni, comunità montane e unioni di comuni per l'applicazione del regime di aiuti «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i. 50

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

Decreto dirigente struttura 10 luglio 2020 - n. 8259

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020: Asse 1 – Azione I.1.B.1.2. Bando Linea di intervento FRIM FESR 2020 «Ricerca & Sviluppo» (d.d.u.o. n. 6660/2019). Ammissione all'agevolazione di un'ulteriore domanda (terzo provvedimento). 55

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 585 del 7 luglio 2020

Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – Revoca del contributo a seguito di controlli ex-post per l'intervento ID 53510372 dell'impresa Nukis s.r.l. del settore industria e artigianato, provvedimento n. 179. 58

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 586 del 7 luglio 2020

Spese generali, di funzionamento e per l'assistenza tecnica di supporto alla gestione commissariale per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – rifinanziamento 60

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 8 luglio 2020 - n. 576

Nomina di un componente del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, per il settore organizzazioni sindacali dei lavoratori, in sostituzione di dimissionario

IL PRESIDENTE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 «Disposizioni in materia di in-conferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il d.m. dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 «Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio, in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»;

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione del 20 novembre 2019, n. 426 con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia;

Preso atto della nota dell'8 maggio 2020 (prot. reg. A1.2020.0168565 del 15 maggio 2020) inviata dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia con la quale comunica che la Sig.ra Silvia Spera, nominata componente del Consiglio Camerale con il citato Decreto 426/2019, per il settore «Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori» su designazione dell'associazione «CGIL di Brescia», ha rassegnato le proprie dimissioni;

Dato atto che con nota prot. reg. A1.2020.0173560 del 20 maggio 2020 è stato chiesto all'associazione designante l'indicazione del nuovo rappresentante;

Preso atto che in data 26 maggio 2020 (prot. reg. A1.2020.0191582 del 5 giugno 2020) l'associazione ha trasmesso la documentazione relativa al nominativo del Sig. Francesco Bertoli, quale sostituto del componente dimissionario;

Dato atto che la designazione è pervenuta agli atti degli uffici entro il termine di cui all'art. 11 del d.m. dello Sviluppo Economico 156/2011;

Preso atto che ai fini della verifica dell'insussistenza delle cause di in-conferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 è stata acquisita dichiarazione resa dal designato medesimo;

Dato atto che sono state svolte le verifiche di rito presso:

- il casellario giudiziale;
- il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti ivi registrati;
- la banca dati del Ministero dell'Interno, per la titolarità di cariche elettive;

Verificato che il designato è in possesso dei requisiti e non sussistono cause ostative di cui all'art. 13 della legge 580/2013;

Preso atto della dichiarazione di disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico, resa dal designato medesimo, e ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina;

DECRETA

1) di nominare il Sig. Francesco Bertoli quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, in sostituzione della Sig.ra Silvia Spera, dimissionaria, su designazione dell'associazione «CGIL di Brescia», per il settore «Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori»;

2) di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul B.U.R.L..

Il presidente
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3334

L.r. 31/2008 art. 75 sexies - **Composizione, modalità di funzionamento e compiti del tavolo apistico regionale**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 inerente la Disciplina dell'apicoltura;

Visto il *Titolo VI ter - Disposizioni in materia di Apicoltura* della Legge regionale 31 del 2008 che all'articolo 75 sexies demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri per la composizione, le modalità di funzionamento e i compiti del Tavolo Apistico Regionale;

Considerato che Regione Lombardia:

- riconosce l'apicoltura quale attività agricola fondamentale per la conservazione dell'ambiente, finalizzata a garantire l'impollinazione naturale necessaria per la conservazione della biodiversità degli ecosistemi e per garantire le produzioni agricole e forestali;
- sostiene la salvaguardia delle specie di api autoctone tipiche, il miglioramento delle altre razze allevate, lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura;
- incentiva il confronto tra il mondo agricolo e gli apicoltori al fine di valorizzare le produzioni agricole senza danneggiare le produzioni apistiche;
- promuove la diffusione della conoscenza e la cultura anche attraverso attività didattiche;

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del Tavolo Apistico Regionale definendo i seguenti criteri così come demandati dall'articolo 75 sexies della Legge regionale 31 del 2008:

- il Tavolo Apistico Regionale, presieduto dall'Assessore all'Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi o da suo delegato, sarà composto da:
 - il competente dirigente della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per gli aspetti agronomici e fitosanitari,
 - 1 funzionario della DG Welfare per gli aspetti veterinari,
 - 1 funzionario di ERSAF per gli aspetti forestali e per quelli legati alla salvaguardia delle zone nettariifere,
 - 1 rappresentante dell'Associazione Apistica *Apilombardia* ed 1 rappresentante dell'Associazione Apistica *Associazione Apicoltori Lombardi* per gli aspetti legati all'assistenza tecnica e alle problematiche della filiera,
 - 4 rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole (1 della Coldiretti, 1 della CIA, 1 di Confagricoltura, 1 di Copagri) per gli aspetti legati alle problematiche e all'assistenza degli apicoltori;
- modalità di funzionamento: il Tavolo Apistico Regionale sarà convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi in base alle esigenze del comparto apistico; sarà presieduto dall'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi o suo delegato e delibererà a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta verrà redatto processo verbale. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito;
- i compiti del Tavolo Apistico Regionale saranno quelli di trovare le migliori soluzioni concordate con la filiera apistica per lo sviluppo e il mantenimento del comparto secondo quanto riportato nell'articolo 75 quinquies della Legge regionale 31 del 2008;

Dato atto che il Tavolo apistico non ha compiti rientranti nelle previsioni dell'art. 35 bis d.lgs. 165/2001;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di costituire il Tavolo Apistico Regionale come di seguito specificato:

- il Tavolo Apistico Regionale, presieduto dall'Assessore all'Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi o da suo delegato, sarà composto da:
 - il competente dirigente della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per gli aspetti agronomici e fitosanitari,

- 1 funzionario della DG Welfare per gli aspetti veterinari,
 - 1 funzionario di ERSAF per gli aspetti forestali e per quelli legati alla salvaguardia delle zone nettariifere,
 - 1 rappresentante dell'Associazione Apistica *Apilombardia* ed 1 rappresentante dell'Associazione Apistica *Associazione Apicoltori Lombardi* per gli aspetti legati all'assistenza tecnica e alle problematiche della filiera,
 - 4 rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole (1 della Coldiretti, 1 della CIA, 1 di Confagricoltura, 1 di Copagri) per gli aspetti legati alle problematiche e all'assistenza degli apicoltori;
- modalità di funzionamento: il Tavolo Apistico Regionale sarà convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi in base alle esigenze del comparto apistico; sarà presieduto dall'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi o suo delegato e delibererà a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta verrà redatto processo verbale. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito;
 - i compiti del Tavolo Apistico Regionale saranno quelli di trovare le migliori soluzioni concordate con la filiera apistica per lo sviluppo e il mantenimento del comparto secondo quanto riportato nell'articolo 75 quinquies della legge regionale 31 del 2008;
2. di demandare al Dirigente competente l'attuazione del presente provvedimento;
 3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 14 luglio 2020 - n. XI/3354
Determinazioni in merito alla pubblicazione della graduatoria
relativa all'avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 l.
56/1987, di operatori giudiziari - Avviso del Ministero della
Giustizia - d.g.r. 2390/2019

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro», ed in particolare, l'art. 16 recante disposizioni in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'art. 50 commi 1-quater e 1-quinquies;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- la legge 28 marzo 2019 n. 26 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 4 comma 15-quater e l'art. 14, commi 10-quater e 10-sexies;

Viste:

- la l.r. 4 luglio 2018, n. 9 «Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed, in particolare, l'art. 4 con il quale la Regione Lombardia delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alla Città metropolitana di Milano anche mediante le proprie aziende speciali o enti strumentali, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei Centri per l'impiego, tra i quali è compreso anche l'avviamento presso le pubbliche amministrazioni nei casi previsti dall'art. 16 della l. 56/1987;
- le delibere della Giunta Regionale n. 4890 del 15 giugno 2007, n. 9917 del 29 luglio 2009 e n. 3778 del 18 luglio 2012 con le quali si definiscono le procedure e le modalità operative per l'avviamento a selezione, nelle pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo;
- la d.g.r. n. 2390 del 11 novembre 2019, con la quale, in particolare, sono state approvate le modalità attuative di avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 l. 56/1987, di Operatori giudiziari - Avviso del Ministero della Giustizia, al fine di garantire l'applicazione omogenea sul territorio lombardo della procedura di avviamento a selezione di cui al citato Avviso pubblicato sulla G.U. n. 80 del 8 ottobre 2019;

Dato atto che nelle menzionate modalità attuative è previsto che:

- i fini della pubblicazione presso i Centri per l'Impiego è sufficiente pubblicare la graduatoria provinciale sull'albo pretorio informatico indicando solamente il nome, il cognome, il punteggio e la riserva attribuiti ai candidati;
- i ricorsi sono presentati alle Province e alla Città metropolitana di Milano che formano le graduatorie e i ricorsi interrompono i termini per l'inoltro delle graduatorie alle Corti d'Appello;

Considerata la necessità di:

- garantire l'applicazione omogenea sul territorio lombardo della procedura di avviamento a selezione sopra richiamata;
- specificare le modalità di pubblicazione delle graduatorie e di presentazione degli eventuali ricorsi quali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché debitamente documentate previste dalla d.g.r. n. 2390/2019, fatti salvi i ricorsi in sede giurisdizionale nel rispetto dei termini di legge;
- procedendo alla pubblicazione contestuale delle graduatorie approvate dalla Città metropolitana di Milano e dalle Province lombarde (esclusa quella di Mantova non

interessata alle assunzioni) anche mediante le proprie aziende speciali o enti strumentali;

- fissando i termini entro i quali è possibile presentare eventuali ricorsi intesi quali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché debitamente documentate da parte dei candidati che hanno partecipato alla chiamata sui presenti per l'assunzione negli uffici giudiziari;
- richiamare i criteri previsti dall'art. 50 co. 1 quater e quinquies del d.l. 90/2014 per l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi;

Ritenuto, pertanto, in attuazione della d.g.r. n. 2390/2019 di:

- specificare le modalità di pubblicazione delle graduatorie e di presentazione degli eventuali ricorsi intesi quali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché debitamente documentate previste dalla d.g.r. n. 2390/2019, fatti salvi i ricorsi in sede giurisdizionale nel rispetto dei termini di legge, disponendo che:
 - le graduatorie approvate dalla Città metropolitana di Milano e dalle Province lombarde competenti, anche mediante le proprie aziende speciali o enti strumentali, siano pubblicate, oltre che nell'albo pretorio informatico, anche sui siti istituzionali delle suddette Amministrazioni e delle aziende speciali o degli enti strumentali, nell'apposita sezione dedicata alle procedure di avviamento a selezione di cui all'art. 16 l. 56/87 nonché sul portale istituzionale di Regione Lombardia, nella sezione «Servizi e Informazioni - Cittadini - Lavoro e Formazione Professionale» a far data dal 15 luglio 2020;
 - le persone interessate possano presentare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie, su carta libera, eventuali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché debitamente documentate, esclusivamente al Centro per l'Impiego ove hanno presentato la candidatura mediante PEC all'indirizzo indicato da ciascuna Amministrazione;
 - entro i successivi 10 giorni lavorativi si provvederà a verificare le istanze presentate e a comunicarne l'accoglimento o il non accoglimento agli interessati con PEC, adottando un ulteriore atto di approvazione della graduatoria definitiva nella sola ipotesi in cui si sia reso necessario apportare modifiche alla graduatoria originaria;
 - trascorsi 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie originarie senza che siano pervenute istanze di revisione accolte, tali graduatorie saranno definitive e le Amministrazioni competenti procederanno alla trasmissione delle stesse alle Corti d'Appello di Milano e di Brescia per l'avvio a selezione;
 - dare atto che, come previsto dall'art. 5 dell'Avviso del Ministero della Giustizia del 4 ottobre 2019, il punteggio aggiuntivo di cui:
 - all'art. 50 1 quater del d.l. 90/2014 è attribuito, come previsto dalla norma citata, ai soggetti che hanno completato il periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo. Lo stesso comma prevede il titolo di preferenza a parità di merito;
 - all'art. 50 1 quinquies del d.l. 90/2014 è attribuito, come previsto dalla norma citata, ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'art. 37, co. 11, d.l. 98/2011 e «che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo». Lo stesso comma prevede il titolo di preferenza a parità di merito;
 - trasmettere il presente atto alle Province lombarde competenti e alla Città metropolitana di Milano per gli adempimenti di competenza;
- Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- Richiamate:
- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 che approva il 1° Provvedimento Organizzativo 2018» con cui, ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI legislatura, sono costituite le Direzioni Generali;
 - la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «Il Provvedimento organizzativo» con la quale sono stati nominati, con decorrenza dal 1 giugno 2018, i Direttori generali, centrali e di Area di funzione specialistica;
 - la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 «III Provvedimento organizzativo» con la quale è stato approvato il nuovo assetto

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XI legislatura;

- la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento organizzativo 2018» con la quale sono stati individuati ed approvati i nuovi incarichi dirigenziali e la nuova organizzazione degli assetti della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XI legislatura;
- la d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 «V Provvedimento organizzativo 2018» con cui, tra l'altro, sono state approvate le modifiche agli assetti organizzativi, nuovi incarichi dirigenziali, nonché l'attivazione di assegnazioni temporanee di dirigenti da enti del sistema regionale;

DELIBERA

1. di specificare le modalità di pubblicazione delle graduatorie e di presentazione dei ricorsi intesi quali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché debitamente documentate previste dalla d.g.r. n. 2390/2019, fatti salvi i ricorsi in sede giurisdizionale nel rispetto dei termini di legge, disponendo che:

- a. le graduatorie approvate dalla Città metropolitana di Milano e dalle Province lombarde competenti, anche mediante le proprie aziende speciali o enti strumentali, siano pubblicate, oltre che nell'albo pretorio informatico, anche sui siti istituzionali delle suddette Amministrazioni e delle aziende speciali o degli enti strumentali, nell'apposita sezione dedicata alle procedure di avviamento a selezione di cui all'art. 16 l. 56/87 nonché sul portale istituzionale di Regione Lombardia, nella sezione «Servizi e Informazioni - Cittadini - Lavoro e Formazione Professionale» a far data dal 15 luglio 2020;
- b. le persone interessate possano presentare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie, su carta libera, eventuali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché debitamente documentate, esclusivamente al Centro per l'Impiego ove hanno presentato la candidatura mediante PEC all'indirizzo indicato da ciascuna Amministrazione;
- c. entro i successivi 10 giorni lavorativi si provvederà a verificare le istanze presentate e a comunicarne l'accoglimento o il non accoglimento agli interessati con PEC, adottando un ulteriore atto di approvazione della graduatoria definitiva nella sola ipotesi in cui si sia reso necessario apportare modifiche alla graduatoria originaria;
- d. trascorsi 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie originarie senza che siano pervenute istanze di revisione accolte, tali graduatorie saranno definitive e le Amministrazioni competenti procederanno alla trasmissione delle stesse alle Corti d'Appello di Milano e di Brescia per l'avvio a selezione;

2. di dare atto che, come previsto dall'art. 5 dell'Avviso del Ministero della Giustizia del 4 ottobre 2019, il punteggio aggiuntivo di cui:

- a. all'art. 50 1-quater del d.l. 90/2014 è attribuito, come previsto dalla norma citata, ai soggetti che hanno completato il periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo. Lo stesso comma prevede il titolo di preferenza a parità di merito;
- b. all'art. 50 1-quinquies del d.l. 90/2014 è attribuito, come previsto dalla norma citata, ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'art. 37, co. 11, d.l. 98/2011 e «che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo». Lo stesso comma prevede il titolo di preferenza a parità di merito;

3. di trasmettere il presente atto alle Province lombarde competenti e alla Città metropolitana di Milano per gli adempimenti di competenza;

4. di attestare che l'atto non è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/13;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 14 luglio 2020 - n. XI/3360
Accordo fra Regione Lombardia e Provincia di Mantova per la
sostituzione di impianti termici a biomassa, mediante l'utilizzo
delle economie derivanti dal progetto FO.R.AGRI.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con dgr 16 dicembre 2004, n. 19839 era stato approvato lo schema dell'AQST FO.R.AGRI - Fonti rinnovabili in agricoltura - con la Provincia di Mantova, finanziato da Regione Lombardia con le risorse derivanti dall'art. 8, comma 10, lett. f), della legge 448/1998, attuato con decreto del Ministero dell'Ambiente n. 337 del 20 luglio 2000;
- le previsioni di spesa iniziali sono state più volte aggiornate in ragione della modifica delle condizioni di fattibilità degli interventi previsti;
- il progetto «Bando caldaia a biomassa per enti pubblici», previsto con l'aggiornamento approvato con d.g.r. 29 marzo 2012, n. 3191, non è andato a buon fine perché la ditta aggiudicataria del bando non è stata in grado di far fronte al cofinanziamento necessario;
- la Provincia di Mantova, con nota del 19 novembre 2019, integrata il 14 febbraio 2020, ha evidenziato che sono ancora disponibili risorse pari a € 258.886,01, di cui € 72.448,46 in capo a Regione Lombardia e € 186.437,55 in capo alla Provincia di Mantova;

Considerato che:

- le motivazioni che erano alla base del progetto FO.R.AGRI non sono venute meno ma, al contrario, è sempre più necessario ridurre i consumi energetici coperti da fonti fossili con produzione da fonti energetiche rinnovabili;
- l'utilizzo di generatori a biomassa di vecchia concezione, tuttavia, ha ricadute particolarmente negative per la qualità dell'aria;
- l'obiettivo sotteso all'incentivazione di una caldaia a biomassa, prevista con la rimodulazione del programma d'interventi approvata con la citata d.g.r. 3191/2012, può essere raggiunto anche mediante l'incentivazione di impianti a biomassa di minori dimensioni, purché le loro caratteristiche emissive siano notevolmente ridotte rispetto agli impianti a biomassa tradizionali;
- gli uffici della Provincia di Mantova e della competente Direzione regionale hanno sviluppato una proposta per destinare le risorse residue del progetto FO.R.AGRI ad una misura di sostegno per incentivare la sostituzione degli impianti a biomassa obsoleti con impianti che appartengano almeno alla classe 4 stelle, come definita dal d.m. 186/2017, definendo i contenuti dello schema di accordo di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- i criteri per attivare la misura di cui sopra sono indicati nello schema di accordo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- la Provincia di Mantova, con decreto del Presidente n. 49 del 9 giugno 2020 ha approvato lo schema di accordo di cui sopra;
- con decreto n. 7715 del 30 giugno 2020 l'avanzo vincolato di € 72.448,46 è stato reiscritto al capitolo 8286 del bilancio regionale;

Riscontrata la comune volontà della Provincia di Mantova e di Regione Lombardia di procedere alla destinazione delle risorse residue dell'accordo citato per un intervento finalizzato alla sostituzione degli impianti tradizionali a biomassa, onde conseguire il miglioramento della qualità dell'aria;

Dato atto altresì che il presente provvedimento contribuisce all'attuazione del Programma energetico ambientale regionale approvato con d.g.r. 3706 del 12 giugno 2015 nonché del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria, aggiornato con d.g.r. 449 del 2 agosto 2018;

Ritenuto di approvare lo schema di accordo di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto che il presente provvedimento concorre al risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice TER 17.01.225 «Incremento dell'efficienza energetica nel settore civile»;

A voti unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato ad incentivare la sostituzione degli impianti a biomassa che non dispongono del certificato ambientale con impianti certificati con almeno 4 stelle, secondo il d.m. 186/2017;

2. di dare atto che la misura di incentivazione di cui al punto 1 è finanziata con le economie derivanti dall'AQST FO.R.AGRI, di cui in premessa, pari a € 258.886,01;

3. di dare atto che la spesa di € 72.448,46, di competenza regionale, verrà imputata al capitolo del bilancio regionale 17.01.203.8286, impegnando il 50% sull'esercizio 2020 e il restante 50% sull'esercizio 2021;

4. di demandare la sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1 all'Assessore competente per materia;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Burl.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A**SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MANTOVA E LA REGIONE LOMBARDIA PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA (RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NON UTILIZZATE RELATIVE AL PROGETTO FO.R.AGRI)**

Premesso che:

- Regione Lombardia, con deliberazione del 16 dicembre 2004, n. 19839, aveva approvato lo schema dell'AQST denominato "Progetto Fo.r.agri: fonti rinnovabili in agricoltura, da stipulare con la Provincia di Mantova, accordo poi integrato con deliberazione 30 dicembre 2008, n. 8822;
- a seguito delle criticità incontrate nella realizzazione di alcuni progetti, con deliberazione del 29 marzo 2012, n. 3191, alcuni interventi previsti nel suddetto accordo erano stati riprogrammati;
- con nota del 19/11/2019, integrata dalla nota del 14/02/2020, la Provincia di Mantova ha trasmesso la rendicontazione delle attività svolte, da cui emerge la motivata impossibilità di realizzare alcuni degli interventi previsti e, conseguentemente, il mancato utilizzo delle risorse ancora disponibili, pari a €.258.886,01 e di cui €.72.448,46 in capo a Regione Lombardia e €. 186.437,55 in capo alla Provincia di Mantova.

Considerato

- che le motivazioni che erano alla base del progetto FO.R.AGRI non sono venute meno ma, al contrario, è sempre più evidente la necessità di ridurre i consumi energetici coperti da fonti fossili;
- che l'utilizzo della biomassa per riscaldamento consente di contenere il consumo delle fonti energetiche di origine fossile e permette di valorizzare una risorsa economica locale;
- che l'utilizzo di generatori a biomassa di vecchia concezione ha ricadute particolarmente negative per la qualità dell'aria, cui si aggiunge il rischio di incendio della canna fumaria, dovuto alla cattiva combustione e alla scarsa manutenzione.
- che secondo i dati INEMAR 2017 il PM 10 prodotto dagli impianti di riscaldamento deriva per il 53,9% dalle stufe e cucine tradizionali e per il 38,7% dai camini, aperti o con inserti;
- che con dgr 7095 del 18.9.2017 ("Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017") è stato disposto, tra l'altro, il divieto di installare generatori inferiori a 4 Stelle (ex d.m. 186/2017) a partire dall'1.1.2020 e, a partire dalla stessa data, i generatori a biomassa installati prima dell'1.10.2018 potranno essere mantenuti in esercizio solo se appartenenti alla classe 3 Stelle;
- che il Piano regionale degli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria, di cui alla dgr 449 del 2 agosto 2018, stima che se tutti gli impianti a biomassa presenti in Lombardia dovessero essere di qualità non inferiore alle 4 o 5 stelle, entro il 2025 sarebbe possibile abbassare la concentrazione del PM 10 entro i limiti di legge;

si conviene quanto segue:

1. Riprogrammazione delle risorse

La risorse ancora disponibili, indicate in premessa, sono destinate a favorire la rottamazione dei generatori a biomassa, di potenza inferiore o uguale a 35 kWt, che non dispongono del certificato ambientale, previsto dal d.m. 186/2017, oppure che lo dispongono ma che appartengono ad una classe emissiva inferiore alle "3 stelle", per sostituirli con nuovi generatori, di classe non inferiore a "4 stelle", certificata come da d.m. 186/2017.

2. Modalità di attuazione

Per promuovere tale sostituzione, la Provincia di Mantova, anche mediante la propria società in house Agire srl, provvede ad emanare, entro il 31.12.2020, un bando rivolto ai cittadini che risiedono nel proprio territorio per incentivare la rottamazione di cui sopra, prevedendo un contributo che incrementi

quello riconosciuto dal GSE con la misura nota come “ Conto Termico”, ferma restando la necessità che il contributo aggiuntivo sia commisurato al livello emissivo del Particolato, indicato nel certificato ambientale di cui al d.m. 186/2017, secondo le percentuali di seguito indicate.

Emissioni di Particolato primario	Percentuale max di contributo da aggiungere su contributo Conto termico
PP (mg/Nm ³) ≤ 20	contributo aggiuntivo = 40% del contributo GSE
PP (mg/Nm ³) ≤ 15	contributo aggiuntivo = 45% del contributo GSE
PP (mg/Nm ³) ≤ 10	contributo aggiuntivo = 50% del contributo GSE

Il numero di domande pervenute, la tipologia dei nuovi impianti installati, con le relative targhe identificative registrate nel Catasto regionale degli impianti termici (CURIT), i contributi concessi e le spese sostenute per la promozione e la gestione della misura dovranno essere descritti nella relazione finale che la Provincia dovrà trasmettere alla Regione.

3. Liquidazione della spesa

Regione Lombardia erogherà alla Provincia di Mantova la quota residua di propria competenza, pari a € 72.448,46, con le seguenti modalità:

- 50% a seguito della stipula del presente accordo;
- 50% entro il 30.10.2021, a seguito della presentazione della rendicontazione che comprovi la conclusione di tutte le attività previste dal presente accordo. Detta scadenza potrà essere soggetta a proroga, da concordare tra le parti, a seguito di comprovate giustificazioni che ne rilevino la necessità.

Per Regione Lombardia

Per la Provincia di Mantova

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

D.g.r. 14 luglio 2020 - n. XI/3365**Adesione alla sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria («Care Leavers»), proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – fondo povertà annualità 2019**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà»;

Visto l'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia a coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 18 maggio 2018 n. 155 con il quale si adotta il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale e si ripartiscono le relative risorse per il triennio 2018 - 2020;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2 del decreto interministeriale 18 maggio 2018 n. 155 che riserva risorse pari a euro 15.000.000,00 da destinare - nel triennio 2018-2020 - al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'art. 1, comma 250 della legge n. 205/2017;

Preso atto che le sopra citate risorse sono ripartite tra le Regioni sulla base della distribuzione regionale per classi numeriche dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, in affidamento familiare o accolti nei servizi residenziali per minorenni, alla data del 31 dicembre 2016, rilevata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

Vista la tabella 4 del decreto interministeriale 18 maggio 2018 n. 155 che assegna a Regione Lombardia la quota di euro 600.000,00 per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 - per la realizzazione interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;

Dato atto che il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale del 24 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2020 con n. 177, all'articolo 3 comma 3, ha previsto le risorse annualità 2019 per l'attivazione del secondo triennio di sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria («Care Leavers») che, per la Lombardia, ammontano a euro 600.000,00;

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- l.r. 6 dicembre 1999, n.23 «Politiche regionali per la famiglia»;
- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, con particolare riferimento all'art.11, lett. I) secondo il quale Regione Lombardia disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Sociale Regionale»;
- l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» (PRS), in cui è prevista l'adozione di un atto di programmazione di contrasto alla povertà in una logica pro attiva e di autonomizzazione e di responsabilizzazione delle persone con politiche, interventi e risorse orientate al fine di

consentire una progettazione omogenea ed unitaria e un lavoro congiunto dei territori;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2017, n. 7631 «Approvazione del documento Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020» che evidenzia come la lotta contro la vulnerabilità socio-economica, le nuove forme di povertà, la tutela delle persone fragili siano il punto di riferimento di un welfare in cambiamento;

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- d.g.r. 15 febbraio 2016, n. X/4821 «Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia» che promuove interventi e azioni integrate in favore anche dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra i 18 e i 21 anni allontanati dalla famiglia di origine e accolti in struttura residenziale o in famiglia affidataria, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai quali/alle quali deve essere previsto un adeguato percorso di accompagnamento verso l'autonomia;
- d.g.r. 16 ottobre 2018, n. XI/662 «Adempimenti riguardanti il Decreto legislativo n. 147/2017 e successivi Decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e Linee di sviluppo delle politiche regionali»;
- d.g.r. 18 maggio 2020 n. XI/3152 «Fondo Povertà annualità 2019: aggiornamento della d.g.r. n. 662 del 16 ottobre 2018 Adempimenti riguardanti il Decreto legislativo n. 147/2017 e successivi Decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e Linee di sviluppo delle politiche regionali» che approva l'allegato A «Aggiornamento delle linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 2018-2020: indicazioni per la programmazione del Fondo Povertà annualità 2019 nel contesto della governance di Regione Lombardia»;
- d.g.r. 18 febbraio 2020 n. XI/2857 «Evoluzione della rete di unità d'offerta per minori in difficoltà. Determinazioni (a seguito di parere della Commissione Consiliare);

Preso atto che Regione Lombardia, con d.g.r. 11 marzo 2019 n. XI/1368 e d.g.r. 28 ottobre 2019 n. XI/2330, ha aderito al primo triennio di sperimentazione del progetto «Care Leavers» 2019-2021 che ha visto l'individuazione degli Ambiti territoriali di Como, Carate Brianza, Crema e del Comune di Milano, sostenendo gli interventi previsti dalla sperimentazione con il contributo di euro 600.000,00 derivante dal Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - annualità 2018 e con il cofinanziamento regionale di euro 150.000,00;

Valutata l'opportunità di aderire anche al secondo triennio di sperimentazione del progetto «Care Leavers» 2020-2022, sostenendo gli interventi con la quota assegnata alla Lombardia pari a euro 600.000,00 del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - annualità 2019 e con un cofinanziamento regionale di euro 150.000,00, in considerazione dell'importanza di investire in interventi innovativi di accompagnamento dei ragazzi neomaggiorenni verso un percorso reale di autonomia, in sinergia con la struttura di accoglienza e la famiglia affidataria;

Considerato che la sperimentazione si rivolge a giovani, prossimi alla maggiore età, allontanati dalla famiglia di origine e collocati in Comunità residenziali o in affido etero-familiare a seguito di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria;

Considerato inoltre che, dalla rilevazione annuale sui bambini e adolescenti allontanati dalla famiglia di origine in Lombardia, alla data del 31 dicembre 2018, risultano:

- n. 403 ragazzi e ragazze residenti in Lombardia di età compresa tra i 17 e i 21 anni, già in carico dalla minore età, accolti nelle strutture residenziali (Comunità educative, Comunità familiari e Alloggi per l'autonomia) - Fonte: gestionale Minori Web;
- n. 423 ragazzi e ragazze residenti in Lombardia di età compresa tra i 17 e i 21 anni, già in carico nella minore età, in affido etero-familiare - Fonte: rendicontazione Fondo Sociale Regionale;

Visti i decreti direttoriali n. 523 del 6 novembre 2018 e n. 191 del 7 giugno 2019 che definiscono le modalità attuative della sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;

Considerato che la Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, al fine di individuare gli Ambiti territoriali con i requisiti sopra evidenziati, ha provveduto con nota prot. U1.2020.0004414 del 5 marzo 2020 ad inviare ai Responsabili degli Uffici di Piano di

tutti gli Ambiti territoriali della Lombardia la richiesta di manifestazione di interesse a partecipare al secondo triennio di sperimentazione, con scadenza fissata al 30 marzo 2020;

Preso atto inoltre che, con nota prot. n. U1.2020.0005598 del 26 marzo 2020, il termine per la presentazione della richiesta di adesione alla sperimentazione da parte degli Enti capofila è stato prorogato al 21 aprile 2020, in considerazione delle difficoltà degli enti locali dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19;

Preso atto che alla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità sono pervenute complessivamente 17 richieste di adesione al secondo triennio di sperimentazione;

Visto l'articolo 3 del decreto 6 novembre 2018 n. 523, secondo il quale gli interventi sperimentali sono effettuati in un numero limitato di Ambiti territoriali selezionati dalle Regioni, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la selezione è operata, tenuto conto dei seguenti elementi:

- la tipologia di interventi individuati e delle risorse assegnate;
- la numerosità nell'Ambito di persone potenzialmente destinatarie degli interventi;
- la capacità dei servizi di accompagnare il completamento del percorso di crescita verso l'autonomia, garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati;
- l'inclusione del Comune capoluogo delle città metropolitane (Milano città);

Precisato che per il punto b) si è tenuto conto delle informazioni rilevate con le seguenti banche dati regionali:

- Minori in Comunità (Minori Web): dati riferiti agli ospiti 0-21 anni accolti nelle Comunità educative, Comunità familiari e Alloggi per l'autonomia della Lombardia;
- Rilevazione degli affidi familiari in Lombardia (rendicontazione Fondo Sociale Regionale);

Precisato altresì che per il punto c) si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

- presenza di servizi titolari della funzione di protezione e cura nei confronti dei bambini e dei ragazzi;
- presenza di servizi in condizione di individuare almeno una figura di assistente sociale esperto (o altra figura professionale stabile) idonea a svolgere funzione di referente dell'implementazione della sperimentazione;
- presenza di progetti per l'accompagnamento all'autonomia dei neomaggiorenni fuori dalla famiglia di origine e collocati in accoglienza residenziale;
- presenza di progetti per l'accompagnamento all'autonomia dei neomaggiorenni fuori dalla famiglia di origine e collocati in affidamento familiare eterofamiliare;

Tenuto conto inoltre dell'opportunità di estendere la sperimentazione anche in aree geografiche non coperte dalla 1^a annualità e di valorizzare le progettualità che gli Ambiti hanno realizzato e/o stanno realizzando inerenti sempre ai percorsi di autonomia dei ragazzi neomaggiorenni;

Preso atto che l'applicazione dei criteri sopra richiamati ha determinato l'individuazione dei seguenti Ambiti territoriali/Comune, così come risulta dall'attività istruttoria svolta dalla Struttura Interventi, Unità di Offerta Sociale e Terzo Settore:

- Comune di Milano,
- Ambito territoriale di Carate Brianza,
- Ambito territoriale di Bergamo,
- Ambito territoriale di Brescia Est,
- Ambito territoriale di Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino;

Vista la nota prot. n. U1.2020.0007808 del 25 maggio 2020 con cui la Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli Ambiti territoriali che parteciperanno al secondo triennio della sperimentazione, selezionati secondo i criteri definiti dal decreto n. 523 del 6 novembre 2018: il Comune di Milano e gli Ambiti territoriali di Carate Brianza, Bergamo, Brescia Est, Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino;

Vista altresì la nota prot. n. U1.2020.0008517 del 18 giugno 2020 con cui la Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il numero dei beneficiari individuati da ciascun Ambito, per un numero complessivo stimato a 62 ragazzi e ragazze in uscita dalla Comunità o dalla famiglia affidataria;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto direttoriale n. 523, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 205/2017 non può eccedere l'80% del costo complessivo della sperimentazione riferita a ciascuna Regione e che le Regioni devono garantire il cofinanziamento per la residua quota del 20% dei costi totali, determinando per la Regione Lombardia i seguenti importi:

- euro 600.000,00 (80%) da contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- euro 150.000,00 (20%) da cofinanziamento regionale;

Vista la d.g.r. 15 aprile 2020 n. XI/3054 «Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019 - esercizio 2020» che, al punto 8 del dispositivo, prevede di destinare con successivo atto la quota di euro 150.000,00 a valere sul F.N.P.S. anno 2019 al cofinanziamento nella misura del 20% del costo complessivo della sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria («Care Leavers»), - secondo triennio di attuazione 2020-2022;

Preso atto che gli interventi previsti dalla sperimentazione «Care Leavers» per il secondo triennio di attuazione 2020-2022 trovano copertura finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio:

- per euro 600.000,00 sul capitolo 12.04.104.13352 dell'esercizio finanziario 2020, come previsto dal p.d.l. relativo all'assestamento al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con d.g.r. 30 giugno 2020 n. XI/3314 «Approvazione della proposta di progetto di legge *Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali e del relativo documento tecnico di accompagnamento*»;
- per euro 150.000,00 a valere sul capitolo 12.07.104.8323 dell'esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto opportuno procedere alla ripartizione delle risorse per un importo complessivo di euro 750.000,00 al Comune di Milano e agli Ambiti territoriali di Carate Brianza, Bergamo, Brescia Est, Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, rispettando la ripartizione 80% contributo ministeriale e 20% cofinanziamento regionale per singola assegnazione;

Ritenuto inoltre di assegnare le risorse sopra citate, determinate sulla base dell'incidenza della fascia di popolazione 0-21 anni (ISTAT 2019), del numero di beneficiari coinvolti dagli Ambiti nella sperimentazione e della partecipazione al precedente triennio di sperimentazione 2019-2021;

Ritenuto di approvare l'Allegato 1 «Assegnazione delle risorse per la realizzazione della sperimentazione Care Leavers al Comune di Milano e agli Ambiti territoriali di Carate Brianza, Bergamo, Brescia Est e Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, il riparto di eventuali risorse residue che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali potrebbe trasferire alle Regioni, nel caso in cui si verificassero delle rinunce alla sperimentazione nazionale da parte di alcune Regioni, applicando il criterio di riparto utilizzato per l'assegnazione del contributo ministeriale al Comune di Milano e agli Ambiti territoriali di Carate Brianza, Bergamo, Brescia Est, Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, come da Allegato 1;

Ritenuto, altresì, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità l'attuazione del presente provvedimento, comprese le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse, nonché di monitoraggio della sperimentazione;

Richiamato il decreto 29 marzo 2018 n. 1 ad oggetto «XI legislatura - Nomina dei componenti della Giunta Regionale» che costituisce la Giunta Regionale dell'XI Legislatura;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

Stabilito infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/13, articoli 26 e 27;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente riportate:

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

1. di prendere atto che le risorse assegnate alla Lombardia, destinate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria («Care Leavers»), volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, ammontano a euro 600.000,00 come da decreto interministeriale di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - annualità 2019;

2. di aderire al secondo triennio della sperimentazione «Care Leavers» proposta alle Regioni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, individuando il Comune di Milano e gli Ambiti territoriali di Carate Brianza, Bergamo, Brescia Est, Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti del Ministero n. 155 del 18 maggio 2018 e n. 523 del 6 novembre 2018 n. 523;

3. di destinare la quota di euro 150.000,00 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - annualità 2019 al cofinanziamento nella misura del 20% del costo complessivo della sperimentazione di interventi in favore dei «Care Leavers» per il secondo triennio di attuazione 2020-2022, così come previsto dalla d.g.r. 15 aprile 2020 n. XI/3054;

4. di prendere atto che gli interventi previsti dalla sperimentazione «Care Leavers» per il secondo triennio di attuazione 2020-2022 trovano copertura finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio:

- per euro 600.000,00 sul capitolo 12.04.104.13352 dell'esercizio finanziario 2020, come previsto dal p.d.l. relativo all'assestamento al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con d.g.r. 30 giugno 2020 n. XI/3314 «Approvazione della proposta di progetto di legge *Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali e del relativo documento tecnico di accompagnamento*»;
- per euro 150.000,00 a valere sul capitolo 12.07.104.8323 dell'esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

5. di approvare l'Allegato 1 «Assegnazione delle risorse per la realizzazione della sperimentazione Care Leavers al Comune di Milano e agli Ambiti territoriali di Carate Brianza, Bergamo, Brescia Est e Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di demandare a successivo provvedimento della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, il riparto di eventuali risorse residue che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali potrebbe trasferire alle Regioni, nel caso in cui si verificassero delle rinunce alla sperimentazione nazionale da parte di alcune Regioni, applicando il criterio di riparto utilizzato per l'assegnazione del contributo ministeriale al Comune di Milano e agli Ambiti territoriali di Carate Brianza, Bergamo, Brescia Est, Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, come da Allegato 1;

7. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità l'attuazione del presente provvedimento, comprese le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse, nonché di monitoraggio della sperimentazione;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs n. 33/13, articoli 26 e 27.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO 1

**Assegnazione delle risorse per la realizzazione della sperimentazione Care Leavers
al Comune di Milano e agli Ambiti territoriali di Carate Brianza,
Bergamo, Brescia Est e Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino**

codice Ambito	Ambito territoriale	80%	20%	100%
		Quota Ministero	Cofinanziamento regionale	Totale
50007	Milano Città	144.000,00	36.000,00	180.000,00
50073	Carate Brianza	56.000,00	14.000,00	70.000,00
50036	Bergamo	144.000,00	36.000,00	180.000,00
50054	Brescia Est - 3	128.000,00	32.000,00	160.000,00
50004	Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino	128.000,00	32.000,00	160.000,00
TOTALE		600.000,00	150.000,00	750.000,00

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

D.g.r. 14 luglio 2020 - n. XI/3369
Deferimazione in ordine alla gestione del Parco della Valle del Lambro. Diffida alla comunità del Parco e nomina del Commissario regionale, ai sensi dell'art. 33, comma 1bis della l.r. 86/1983

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007», che all'art. 1 dispone che il sistema regionale è costituito dalla Regione e da altri enti tra cui gli Enti Parco regionali;
- il comma 5 quater del medesimo articolo 1, che stabilisce che la Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull'attività amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale;
- la legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 «Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia»;

Richiamata la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», che prevede che:

- il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco;
- il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, eletti dalla comunità del parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco. Ad esclusione dei parchi di cui all'art. 3 della l.r. 12/2011, per i restanti parchi, un ulteriore membro è eletto dalla comunità del parco su designazione congiunta delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Compete al consiglio, in particolare:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
 - b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
 - d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
 - e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco. (art. 22 ter «Organizzazione degli enti parco», commi 3 e 4);
- la comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati e ad essa, spetta tra gli altri compiti, l'elezione del presidente e dei componenti del consiglio di gestione;

Richiamato inoltre l'art. 33 «Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi» della medesima legge regionale che stabilisce:

- comma 1 bis. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui alla legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia), può disporre la decadenza o anche lo scioglimento di tutti o parte degli organi dell'ente gestore dei parchi in caso di gravi irregolarità amministrative e contabili;
- comma 1 ter. Con il provvedimento di decadenza o anche di scioglimento di cui al comma 1 bis è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea del parco e sono stabiliti la durata dell'incarico nonché i compiti ai quali il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari dell'ente gestore del parco devono essere ricostituiti entro il termine di durata dell'incarico del commissario e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla relativa nomina;

Vista la legge regionale del 16 luglio 2007 n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi» e in par-

ticolare gli articoli da 74 a 84 che afferiscono all'istituzione del parco della Valle del Lambro;

Vista la legge regionale 17 novembre 2016 n. 28 «Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio» e in particolare l'art. 16, commi 1 e 1 bis, che stabilisce la proroga dei termini di scadenza dei presidenti e dei componenti dei consigli di gestione dei parchi regionali di cui all'art. 22 della l.r. 86/1983 fino alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui all'art. 3, comma 6, della stessa l.r. 28/2016, e comunque non oltre il 31 ottobre 2019;

Preso atto che:

- con nota del 29 maggio 2020 prot. 2708 (prot. regionale M1.2020.0120022 del 3 giugno 2020) il Presidente del parco ha comunicato che la Comunità del parco nelle sedute del 4 dicembre 2019, 3 marzo 2020 e 29 maggio 2020, non ha potuto procedere all'elezione degli organi di gestione;
- con successiva nota del 3 giugno 2020 prot. 2730 (prot. regionale M1.2020.0120761 del 3 giugno 2020) il Direttore del parco ha comunicato che il Presidente ha rassegnato le proprie dimissioni in data 3 giugno 2020 e che le relative funzioni sono state assunte dal vice Presidente;
- con nota del 30 giugno 2020 prot. 3285 (prot. regionale M1.2020.161150 del 30 giugno 2020) il Direttore del parco ha comunicato le dimissioni dei componenti del consiglio di gestione;

Rilevato che il parco della Valle del Lambro non ha trasmesso alla Giunta regionale il progetto di riorganizzazione di cui all'art. 3 comma 6 della citata l.r. 28/2016 e che pertanto i termini di cessazione in carica degli organi del parco decorrono dal 1 novembre 2019;

Visto il d.l. del 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni dalla legge del 15 luglio 1994 n. 444 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi», che stabilisce:

- all'art. 2, comma 1, che «*Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti*»;
- all'art. 3, commi da 1 a 3, che:
 - 1. *Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.*
 - 2. *Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.*
 - 3. *Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli;*
- all'art. 6, commi 1 e 2, che:
 - 1. *Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.*
 - 2. *Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.*

Datto atto che il termine di quarantacinque giorni di prorogatio degli organi di gestione consentiti dalla citata l. 444/1994 è scaduto il 15 dicembre 2019 e che la Comunità del Parco nelle tre sedute convocate dal presidente per l'elezione degli organi di gestione del parco, non ha provveduto alla ricostituzione degli stessi;

Constatato che la mancata elezione degli organi di gestione da parte della comunità del parco e la decadenza a decorrere dal 16 dicembre 2019 degli organi eletti con il precedente mandato non garantiscono la regolare gestione dell'ente, il normale svolgimento delle attività tecniche ed amministrative previste da leggi vigenti o determinate da situazioni di rischio per l'ambiente naturale o comunque causate da condizioni di indifferibilità ed urgenza;

Valutato che la mancanza degli organi di gestione e la mancata elezione da parte della comunità del parco si configurano come «gravi irregolarità amministrative» che comportano l'adozione delle misure previste dall'art. 33 comma 1 bis e seguenti della legge regionale 86/83;

Valutato, per tutto quanto sopra esposto, che sia necessario:

- diffidare la Comunità del parco della Valle del Lambro a procedere, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della presente deliberazione, all'elezione degli or-

gani del parco secondo le modalità stabilite nello Statuto del parco stesso;

- nominare un commissario regionale, ai sensi dell'art. 33, commi 1 bis e 1 ter, della l.r. 86/83 sopra citata;

Ritenuto di determinare che il commissario regionale eserciterà i compiti e le funzioni del presidente e del consiglio di gestione, come individuati dalla l.r. 86/1983 e dallo Statuto del Parco della Valle del Lambro, sino all'elezione da parte della Comunità del parco del nuovo presidente e del nuovo consiglio di gestione e comunque non oltre il 30 giugno 2021;

Ritenuto, inoltre, che il commissario dovrà:

- garantire la continuità amministrativa e gestionale dell'ente, anche con riferimento agli atti adottati dagli organi decaduti, operando le opportune valutazioni per assumere gli eventuali atti necessari in conformità ai principi di conservazione degli stessi, del raggiungimento dello scopo, del perseguimento dell'interesse pubblico e di quelli che per loro natura riguardano i terzi con efficacia immediata e diretta;
- assumere gli atti indifferibili ed urgenti in caso di necessità per la tutela ambientale e naturale del parco e per garantire la pubblica incolumità;

Atteso che per svolgere i suddetti compiti sia necessario che il commissario regionale possieda competenze sia sotto il profilo tecnico amministrativo che in ambito finanziario e che, in particolare, abbia conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici regionali;

Visto l'art. 53 comma 5 del d.lgs. 165/2001;

Visto il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 «Disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Vista la legge regionale n. 32 del 10 dicembre 2008 «Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione»;

Vista la d.g.r. del 29 dicembre 2015, n. 4687 «Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 18 del d.lgs. 39/2013»;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022, approvato con d.g.r. n. 2796 del 31 gennaio 2020 e in particolare l'Allegato A), paragrafo 7.3.2 «Incarichi istituzionali»;

Valutato che il curriculum del sig. Roberto Carovigno sia attinente all'incarico da svolgere e che il medesimo abbia i requisiti di professionalità e di esperienza, necessari per lo svolgimento dei compiti di cui sopra;

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del Direttore della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi del 2 luglio 2020 prot. M1.2020.0162393;

Dato atto che:

- in attuazione del d.lgs. 39/2013 e della l.r. 32/2008 è acquisita agli atti in data 1/7/2020 prot. M1.2020.161787 la dichiarazione resa dal candidato circa la insussistenza di cause di inconfiribilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse;
- sono state svolte le verifiche di rito presso: il sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti registrati; la banca dati del Ministero dell'interno per la titolarità di cariche elettive, e che tali verifiche hanno dato esito negativo;

Dato atto che in data 24 giugno 2020 - Prot. A1.2020.0208960 è stata trasmessa la richiesta del certificato del Casellario giudiziale del dott. Roberto Carovigno e che nonostante i successivi solleciti, ad oggi, non è ancora pervenuta risposta dal Tribunale di Milano;

Ritenuto, al fine di garantire la continuità amministrativa e gestionale dell'ente, di procedere alla nomina del commissario regionale del parco della Valle del Lambro, anche in assenza del certificato del Casellario giudiziale, tenendo conto delle dichiarazioni rese dal dott. Carovigno ai sensi del d.p.r. 445/2000, che verranno verificate in relazione al casellario giudiziale una volta acquisito agli atti;

Ritenuto di prevedere che il commissario svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso spese regolarmente rendicontate a carico del bilancio dell'ente parco;

Ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di prendere atto della decadenza del presidente e del consiglio di gestione del parco della Valle del Lambro;

2. di diffidare la Comunità del parco ad eleggere gli organi di gestione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della presente deliberazione e a darne immediata comunicazione alla Giunta regionale;

3. di nominare, ai sensi dell'art. 33, comma 1 ter, della l.r. 86/83, quale commissario regionale del Parco Valle del Lambro, il Sig. Roberto Carovigno per la gestione temporanea dell'ente con il compito di garantire la continuità amministrativa e gestionale dell'ente parco e lo svolgimento dei compiti individuati in premessa, verificando le dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. 445/2000, una volta acquisito agli atti il casellario giudiziale;

4. di disporre che l'incarico del commissario decorra dalla data di adozione del presente provvedimento ed abbia durata sino all'elezione da parte della comunità del parco del nuovo presidente e del nuovo consiglio di gestione e comunque non oltre il 30 giugno 2021;

5. di prevedere che il commissario svolgerà l'incarico a titolo gratuito quale compito connesso alle attività di istituto svolte presso Regione Lombardia, salvo il rimborso spese regolarmente rendicontate a carico del bilancio dell'ente parco;

6. di disporre la notifica del presente provvedimento ai destinatari delle disposizioni ivi contenute;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, con decorrenza dalla notificazione dello stesso.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

D.g.r. 14 luglio 2020 - n. XI/3373
Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del fondo nazionale annualità 2020, in attuazione del d.lgs. 65/2017

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lett. e);
- la legge 10 marzo 2000, n. 62 e «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 4 che hanno istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi) e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie;
- l'art. 8 che ha previsto l'adozione del Piano di azione nazionale pluriennale - di durata triennale - che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione, sostenendo gli interventi degli Enti Locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
- l'art. 12, comma 1 che ha istituito il «Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione» per la promozione del predetto sistema integrato di educazione e di istruzione e per la progressiva attuazione del citato Piano di azione pluriennale. Il Fondo nazionale finanzia:
 - a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
 - b) il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia e stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera;
 - c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015 e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- l'art. 12, commi 3 e 4, il quale prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, provvede a ripartire tra le Regioni le risorse del Fondo, a titolo di compartecipazione della programmazione regionale. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai Comuni previa programmazione regionale sulla base delle richieste degli Enti locali;
- l'articolo 13, il quale prevede, in particolare, che la dotazione del citato Fondo nazionale è pari a 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;

Visti:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'articolo 1, comma 741, il quale dispone l'incremento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione sino a sei anni per un importo pari a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019;
- Il decreto del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione sino a sei anni», di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65/2017;
- il decreto ministeriale 18 marzo 2019, n. 220, con il quale è stata costituita la Cabina di regia, di cui all'articolo 5, com-

ma 3, della delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017;

- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 dicembre 2019, n. 1160, recante il riparto per l'anno 2019 del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017 e, in particolare, l'articolo 3, comma 5, secondo cui ai fini del riparto delle risorse disponibili per il 2020 si tiene conto degli esiti del monitoraggio del Ministero relativamente all'impiego delle risorse del 2017;

Visti:

- il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19», convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivi D.P.C.M. attuativi, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. d) che prevede la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 514 del 21 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 233, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che ha incrementato per l'anno 2020 di ulteriori 15 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 65 del 2017, anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19;
- l'articolo 233, comma 3, del medesimo d.l. 34/2020, il quale prevede che ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e le istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'art. 2 del d.lgs. 65/2017 è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinati dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID 19. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 0 e 6 anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, in proporzione al numero ai bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020;
- l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 18 giugno 2020 in merito allo schema di Decreto Ministeriale concernente il riparto per l'anno 2020 delle risorse del Fondo statale di cui all'art. 12 del d.lgs. 65/2020, nelle more dell'adozione del Piano di Azione nazionale pluriennale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) l'importo di 249 milioni di euro- di cui Euro 41.730.117,48 a favore di Regione Lombardia- ripartiti secondo la distribuzione di cui al predetto decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 dicembre 2019, n. 1160;
 - b) l'importo di 15 milioni di euro al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l'infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 24,7%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati dell'ISTAT;

Richiamate altresì le leggi regionali:

- 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 ed in particolare:
- a) gli art. 6 e 7 che attribuiscono ai Comuni, per i gradi inferiori dell'istruzione scolastica, la programmazione e la gestione dei servizi di istruzione - e relativi servizi connessi e funzionali - espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;

- b) l'art. 7-ter, il quale dispone che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
- 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, ed in particolare l'articolo 4 che prevede tra i compiti delle unità di offerta sociale la promozione di azioni volte al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
 - 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che tra le finalità prevede il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, anche attraverso l'azione degli enti locali nell'organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
 - 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» che prevede, tra i propri obiettivi, il sostegno alle famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura, anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;

Richiamati in via ulteriore gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI Legislatura - approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo il consolidamento della rete dei servizi per l'infanzia, in stretta sinergia con il sistema degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e delle famiglie, quale necessario punto di ingresso nel sistema di istruzione;

Evidenziato che sulla base della citata normativa statale le Regioni programmano e sviluppano il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni in coerenza alle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'art. 8 del d.lgs. 65/2017, individuando le tipologie prioritarie di intervento secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale e sentite le associazioni regionali dell'ANCI;

Dato atto della particolare congiuntura correlata all'emergenza epidemiologica da COVID 19 ad oggi ancora in atto che ha determinato - anche a seguito del protrarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni educative - gravi ripercussioni economiche e sociali sulle famiglie e sugli operatori, mettendo a rischio la tenuta stessa di tanti servizi educativi, in particolare dell'ampio tessuto di servizi privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia paritarie, con un forte impatto sulla vita quotidiana delle famiglie, sulla crescita dei bambini e sullo sviluppo del sistema integrato dei servizi rivolti alla fascia da zero a sei anni di età;

Rilevata l'esigenza - anche a seguito delle numerose richieste pervenute dai Comuni, dalle famiglie e dalle istituzioni educative lombarde - di assicurare un'adeguata pianificazione e un'efficace allocazione ed utilizzo delle risorse del Fondo statale anno 2020, orientando le priorità della programmazione degli interventi relativi al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di età alla luce dell'attuale periodo di crisi epidemiologica da COVID 19, in un'ottica di efficace e tempestivo sostegno del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni 0-6 anni;

Ritenuto pertanto - nel quadro delle indicazioni richiamate dalla delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2017 - di approvare i criteri per la programmazione regionale del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni in Lombardia e le relative tipologie prioritarie di intervento per l'annualità 2020, concernenti in particolare la definizione di interventi volti a fronteggiare i costi di gestione delle scuole dell'infanzia paritarie private e degli enti locali, nonché di tutte le unità d'offerta di prima infanzia, ancorché non convenzionate con i comuni, come meglio esplicitato nell'Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre - sulla base dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 18 giugno 2020- afferente al riparto tra le Regioni per l'annualità 2020 del Fondo statale per il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al d.lgs. 65/2017 - di approvare i criteri per

l'assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle risorse del predetto Fondo, come segue:

- a. per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT alla data del 1 gennaio 2020;
- b. per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché delle pratiche ammesse alla Misura «Nidi Gratis» di cui:
 - il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in Lombardia alla data del 30 giugno 2020: asili nido, micro- nidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: AFAM Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
 - il 5% relativo al numero di pratiche rendicontate dai comuni aderenti alla misura «Nidi Gratis annualità 2019/2020;
 - il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie autonome (e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico regionale a.s. 2019/2020);
 - il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominati «Sezioni Primavera» (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2019/2020);

Ritenuto in via ulteriore di demandare:

- alla Direzione regionale «Istruzione, Formazione e Lavoro», in collaborazione con le Direzioni «Politiche Sociali, Abitative e Disabilità» e «Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità» -per gli ambiti di relativa competenza- l'attuazione della presente deliberazione;
- a successiva intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale - sentita l'ANCI regionale l'approvazione dei criteri, delle tipologie, delle modalità organizzative e dei requisiti di accesso al finanziamento pubblico per l'erogazione dell'offerta di servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominata «Sezioni Primavera», per l'annualità 2020/2021, coerentemente con la piena messa a regime della misura nel quadro del sistema integrato 0-6 anni;

Dato atto che Regione Lombardia concorre alla promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni per l'annualità 2020, con ulteriori risorse stanziata nel corrente bilancio regionale alla Missione 4, Programma 1, Titolo 1 cap. 4390 per un importo di euro 9.000.000,00 e alla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 per euro 7.969.447,60 a valere sui capitoli 14048, 14049 e 14050;

Dato atto che in merito al presente provvedimento è stato sentito in data 30 giugno 2020 l'apposito Tavolo regionale di confronto, costituito dagli interlocutori istituzionali, ANCI Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale, Comune di Milano e dagli stakeholder territoriali», meglio esplicitato nel medesimo Allegato «A»;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare - nel quadro delle indicazioni richiamate dalla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2017- i criteri per la programmazione regionale del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni in Lombardia e le relative tipologie prioritarie di intervento per l'annualità 2020 concernenti, in particolare, la definizione di interventi volti a fronteggiare i costi di gestione delle scuole dell'infanzia paritarie private e degli enti locali, nonché di tutte le unità d'offerta di prima infanzia, ancorché non convenzionate con i comuni, tenendo conto in ogni caso delle specifiche esigenze educative e formative e della connotazione territoriale della domanda, come meglio esplicitato nell'Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare - sulla base dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 18 giugno 2020- afferente al riparto tra le Regioni per l'annualità 2020 del Fondo statale per il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al d.lgs. 65/2017 - i criteri per l'assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle risorse del predetto Fondo, come segue:

- a. per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT alla data del 1 gennaio 2020;
- b. per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del sistema integrato di edu-

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

cazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché delle pratiche ammesse alla Misura «Nidi Gratis» di cui:

- il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in Lombardia alla data del 30 giugno 2020: asili nido, micro- nidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: AFAM Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
- il 5% relativo al numero di pratiche rendicontate dai comuni aderenti alla misura «Nidi Gratis annualità 2019/2020;
- il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie autonome (e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico regionale a.s. 2019/2020);
- il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominati «Sezioni Primavera» (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2019/2020);

3. di dare atto che Regione Lombardia concorre alla promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni per l'annualità 2020, con ulteriori risorse stanziare nel corrente bilancio regionale nella Missione 4, Programma 1, Titolo 1, cap. 4390, per un importo di euro 9.000.000,00 e alla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 per euro 7.969.447,60 a valere sui capitoli 14048, 14049 e 14050;

4. di demandare:

- alla Direzione regionale «Istruzione, Formazione e Lavoro», in collaborazione con le Direzioni «Politiche Sociali, Abitative e Disabilità» e «Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità» - per gli ambiti di rispettiva competenza - l'attuazione della presente deliberazione;
- a successiva intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale -sentita l'ANCI regionale - 'approvazione dei criteri, delle tipologie, delle modalità organizzative e dei requisiti di accesso al finanziamento pubblico per l'erogazione dell'offerta di servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominata «Sezioni Primavera», per l'annualità 2020/2021, coerentemente con la piena messa a regime della misura nel quadro del sistema integrato 0-6 anni;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito internet istituzionale;

6. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato “A”

Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - Programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del Fondo nazionale annualità 2020, in attuazione del d.lgs. 65/2017.

La programmazione regionale 2020 del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni è volta a definire, nell’ambito del quadro normativo nazionale e in coerenza con gli obiettivi strategici previsti nel Programma regionale di Sviluppo dell’XI Legislatura, le tipologie di intervento prioritarie per la realizzazione di efficaci e tempestivi interventi volti a qualificare e sostenere la rete dei servizi di educazione e di istruzione a favore dei bambini dalla nascita sino a sei anni nel territorio lombardo.

Le priorità della programmazione regionale 2020 sono definite alla luce dell’emergenza dovuta alla pandemia da COVID 19 che, anche a seguito del protrarsi del periodo di sospensione dell’attività didattica delle istituzioni educative, ha avuto un forte impatto sulla vita quotidiana delle famiglie, sulla crescita dei bambini e sullo sviluppo del sistema dei servizi rivolti alla fascia da zero a sei anni di età. Nell’attuale fase di transizione e di ripresa si rilevano gravi ripercussioni economiche e sociali sulle famiglie e sugli operatori, che mettono a rischio la tenuta stessa di tanti servizi educativi, in particolare dell’ampio tessuto di servizi privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia paritarie.

Regione si era già espressa in merito ad un riorientamento delle risorse del Fondo nazionale annualità 2019, prevedendo la possibilità per i comuni di utilizzarle anche per interventi volti a fronteggiare i costi di gestione delle istituzioni educative nonché di riduzione/rimborso delle rette per le famiglie nel periodo di sospensione dell’attività didattica, a favore delle scuole dell’infanzia paritarie private e degli enti locali e di tutte le unità di offerta di prima infanzia private, ancorché non convenzionate.

Alla luce delle criticità dell’attuale situazione, viene confermata la finalità di garantire la tenuta del sistema da zero a sei anni, per promuovere la continuità e l’organicità del percorso educativo e di istruzione, sostenendo lo sviluppo dei bambini all’interno di un modello unitario - costituito dalle istituzioni educative, dagli enti locali e dagli operatori pubblici e privati erogatori dei servizi- che in Lombardia si articola con una forte componente paritaria e privata.

Tale sistema è costituito da nidi, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia, sezioni primavera e servizi integrativi gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati in regolare esercizio ai sensi della normativa regionale nonché dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie).

Nello specifico, esso presenta le seguenti caratteristiche:

- numerosità della popolazione di età compresa tra zero e sei anni: nonostante il costante calo demografico intervenuto a livello nazionale negli ultimi anni, oltre 478.000 è il numero delle bambine e dei bambini residenti in Comuni lombardi che hanno attivato almeno uno dei servizi del Piano nazionale pluriennale di cui all’art. 8 del D. Lgs. 65/2017;
- diffusione dei servizi per la prima infanzia che coprono il 29% della popolazione di età compresa da zero a tre anni. L’articolazione della rete dei servizi rivolti alla prima infanzia è costituita da

- 1.802 asili nido, 287 micro-nidi, 284 nidi famiglia e 83 centri prima infanzia per un totale di 2.456 unità di offerta; i posti in esercizio sono 63.361;
- mantenimento della rete dei servizi per la prima infanzia attraverso il Fondo sociale regionale, nel 2019 pari a circa 8,2 mln di euro;
 - articolata e consolidata sperimentazione dei servizi educativi integrativi destinati ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (Sezioni primavera) - aggregati alle scuole dell'infanzia e ai nidi d'infanzia – che valorizza gli esiti delle esperienze condotte nel territorio lombardo e a livello nazionale a partire dall'annualità 2007. I bambini iscritti a quasi 500 istituzioni educative erogatrici del servizio sono in costante crescita e sono pari complessivamente a oltre 6.600 unità;
 - significativa e capillare diffusione nel territorio lombardo dei servizi di istruzione a favore dei bambini in età prescolare (da 3 a 6 anni) erogati da istituzioni scolastiche paritarie, con un alto numero di scuole (complessivamente circa n. 1.700, di cui circa 1.400 scuole paritarie private), un numero rilevante di bambini frequentanti pari ad oltre 133.000 unità (di cui oltre 105 mila nelle scuole paritarie private, pari a circa il 50% del totale degli iscritti alla scuola dell'infanzia). In numerosi comuni lombardi, l'offerta di istruzione è garantita esclusivamente da scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali.
Regione Lombardia, ai sensi della normativa regionale di settore (art. 7-ter l.r.19/07), riconosce la funzione educativa e sociale delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro e ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario pari a Euro 8 milioni annui integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
 - politiche di sostegno alla conciliazione vita-lavoro e di sostegno alle famiglie fragili: gli interventi previsti sono volti ad aumentare e consolidare i servizi per l'infanzia e l'adolescenza del territorio (anche riservando specifica attenzione ai minori con disabilità), a sostenere le iniziative di welfare territoriale e aziendale e supportare la frequenza dei minori nelle strutture socio-educative per la prima infanzia, con l'obiettivo di favorire il mantenimento e l'aumento dell'occupazione femminile ed una più equilibrata distribuzione dei carichi di cura familiare. In particolare, dal 2016, Regione ha sperimentato una specifica misura "Nidi Gratis" grazie alla quale le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale (ISEE 0-20.000 euro) hanno potuto beneficiare dell'azzeramento della retta dovuta per la frequenza di nidi pubblici o privati convenzionati (15.202 nuclei familiari ammessi al finanziamento nell'anno 2018/2019 e 15.025 ammessi nell'a.a. 2019/2020).
 - promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità attraverso l'assegnazione a favore di oltre 870 scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali aventi sede in Lombardia di uno specifico contributo integrativo pari a 1 milione di Euro annuo a copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno nei confronti di oltre 2.000 bambini in condizione di disabilità certificata, anche grave, non coperta dalla relativa contribuzione statale e regionale.

Priorità di intervento

In coerenza con gli obiettivi e gli interventi nazionali (vedi art. 3 Deliberazione del Consiglio dei Ministri 11/12/2017), la Giunta regionale indica le tipologie prioritarie di intervento per la programmazione del sistema 0-6 in Lombardia per quanto riguarda le risorse del Fondo integrativo

nazionale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 65/2017 annualità 2020 ed in relazione alle risorse regionali nei limiti della quota di cofinanziamento prevista per il medesimo Fondo.

Regione Lombardia ha condiviso gli indirizzi per la programmazione 2020 nel Tavolo 0-6, sede di confronto che comprende una cabina interistituzionale - con la partecipazione di ANCI, Ufficio scolastico regionale e Comune di Milano - e un assetto in plenaria con la partecipazione delle rappresentanze di istituzioni scolastiche paritarie, di operatori privati, Università, associazioni genitori, parti sociali.

La priorità è stata indicata nel sostegno alle istituzioni educative comunali e private per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private, anche in un'ottica di sinergia e complementarietà con gli interventi statali straordinari previsti dall'articolo 233, comma 3, del D.L. 34/2020 (Cd. Decreto Rilancio).

La destinazione delle risorse del Fondo nazionale 0-6 per l'anno 2020 è pertanto così formulata: **Contributo per le spese di gestione delle istituzioni educative per la prima infanzia comunali e private e delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private, attraverso la parziale copertura degli oneri di gestione, tenendo conto delle conseguenze dell'emergenza sanitaria e con la finalità di un regolare avvio dell'a.s. 2020/2021.**

Riferimento normativo: art. 3, comma 2, lett.a) e lett. c) Del. Cons. Min. 11 dicembre 2017

Consolidare e sostenere la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata in regolare esercizio nonché la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra tre e sei anni erogati dalle istituzioni scolastiche paritarie

Le Amministrazioni comunali - nel quadro dei propri regolamenti per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia- utilizzano le risorse del fondo a parziale copertura degli oneri di gestione a favore di tutte le unità di offerta di prima infanzia - ancorché non convenzionate con i comuni- e delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private con sede nel territorio lombardo.

Modalità di programmazione del sistema lombardo

Per quanto riguarda la programmazione a livello territoriale, alla fine del primo triennio 2017-2019 e nelle more dell'approvazione del nuovo Piano nazionale pluriennale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 65/2017, la pianificazione delle azioni e la ripartizione dei fondi viene allocata a livello di singoli Comuni o Associazioni di Comuni.

Entro l'annualità 2021 si intende progettare, nell'ambito dell'apposito Tavolo Interistituzionale, l'integrazione di sistema prevedendo un livello sovracomunale di articolazione e la rappresentanza di tutti i soggetti che si occupano di istruzione per assicurare lo sviluppo di sinergie, omogeneità e adeguatezza degli interventi.

Criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo nazionale a favore dei Comuni e per la destinazione della spesa sul territorio

Vengono di seguito definiti i criteri di riparto del Fondo tra i Comuni che hanno attivato almeno uno dei servizi per la popolazione da zero a sei anni:

- a. per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT alla data del 1 gennaio 2020;

- b. per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché delle pratiche ammesse alla Misura “Nidi Gratis” di cui:
- il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in Lombardia alla data del 30 giugno 2020: asili nido, micro-nidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: AFAM Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
 - il 5% relativo al numero di pratiche rendicontate dai comuni aderenti alla misura “Nidi Gratis”;
 - il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l’infanzia paritarie autonome e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2019/2020);
 - il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominati “Sezioni Primavera” (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2019/2020);

Le risorse del Fondo nazionale devono ritenersi aggiuntive a quelle normalmente già stanziati dai Comuni e a quelle straordinarie previste dal DL 34/20 (art. 233 c3).

I Comuni, perciò, provvedono al successivo riparto a livello territoriale delle risorse del Fondo, nel rispetto delle seguenti percentuali determinate sulla base dei citati criteri di riparto 2020 e dei posti disponibili a livello regionale per i servizi 0-6 anni:

- il 65% per i servizi di prima infanzia presso le unità di offerta pubbliche e private;
- il 25% per i servizi di istruzione delle scuole dell’infanzia paritarie comunali e private;
- il 10% per i servizi educativi a favore dei bambini di età compresa tra i due e i tre anni (Sezioni Primavera).

I Comuni, nell’ambito della loro autonomia, possono riorientare i contributi in conseguenza di specifiche esigenze territoriali correlate alla connotazione della domanda ed eventualmente rideterminare le predette quote rispetto ai servizi effettivamente erogati, esplicitando le motivazioni in fase di rendicontazione.

Per ciascuna tipologia di servizi il contributo del Fondo statale 2020 è ripartito dai Comuni a favore delle istituzioni educative e delle scuole dell’infanzia paritarie in proporzione al numero dei bambini iscritti nell’a.s. 2019/2020.

Le risorse assegnate ai Comuni sono destinate in via esclusiva alla promozione e gestione del sistema integrato di educazione e di istruzione. I Comuni - in uno spirito di collaborazione istituzionale e di partenariato- coinvolgono nelle determinazioni di competenza tutti i soggetti locali coinvolti nell’erogazione dei servizi educativi e di istruzione ubicati sul proprio territorio.

Partenariato istituzionale e sociale

Il monitoraggio dei risultati nonché l’individuazione delle modalità di sviluppo del sistema integrato da zero a sei anni -in un’ottica di collaborazione istituzionale e di partenariato sociale – saranno oggetto di confronto nell’apposito Tavolo regionale di confronto, composto dagli interlocutori istituzionali (ANCI Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale, Comune di Milano) e dagli stakeholder territoriali.

Monitoraggio e rendicontazione degli interventi

I Comuni sono tenuti a trasmettere la rendicontazione ed il monitoraggio degli interventi posti in essere con le risorse del Fondo statale annualità 2020 in base alle tipologie ed ai criteri sopra indicati, secondo le tempistiche e modalità operative definite con apposito provvedimento dirigenziale, anche

a seguito delle determinazioni assunte in sede di Conferenza Unificata e nella Cabina di Regia nazionale.

Le disposizioni di cui al presente atto potranno subire modifiche alla luce di diversi e successivi decreti nazionali ed ordinanze regionali in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19.

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

D.g.r. 14 luglio 2020 - n. XI/3380
Determinazione delle soglie di attivazione degli scenari di
severità idrica nei sottobacini di interesse regionale per
l'autorizzazione di deroghe temporanee agli obblighi di
rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia ambientale», con particolare riferimento alla parte terza;
- il d.p.c.m. dell'8 febbraio 2013, con il quale è stato approvato il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po;
- il d.p.c.m. del 27 ottobre 2016, con il quale è stato approvato il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e Aggiornamento al 2015 (Ciclo di Pianificazione 2016-2021);
- la «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento-raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico e successivi riesami e aggiornamenti (Direttiva Deflussi Ecologici)», adottata con deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- il d.p.c.m. 11 dicembre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15 marzo 2018 con il quale è stato approvato il Piano Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano adottato con deliberazione n. 8 del 7 dicembre 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la d.g.r. n. X/6990 del 31 luglio 2017 con cui è stato approvato il Programma di Tutela e Usi delle Acque (PTUA) comprensivo dell'Allegato 1 «Norme Tecniche di Attuazione»;
- la d.g.r. n. XI/2122 del 9 settembre 2019 e la successiva d.g.r. n. XI/2583 del 2 dicembre 2019, con le quali è stato approvato il nuovo Bilancio Idrico Regionale quale aggiornamento dell'Elaborato 5 del PTUA «Bilancio Idrico e Usi delle Acque», in particolare il capitolo 2 «Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico», ove sono riportate le indicazioni aggiornate in merito alle modalità di attuazione del deflusso ecologico in Lombardia;
- la d.g.r. n. XI/2721 del 23 dicembre 2019, con la quale è stata approvata la metodologia per la determinazione dei fattori correttivi, in attuazione del deflusso ecologico in Lombardia;

Richiamati inoltre:

- la legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii. «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», in particolare l'art. 53 ter «Disposizioni per l'applicazione del deflusso minimo vitale»;
- il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 «Disciplina sull'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua», in particolare l'art. 15 «Deflusso minimo vitale»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA, il Bilancio Idrico Regionale costituisce l'unica base di riferimento per la pianificazione, autorizzazione e gestione degli usi idrici;

Dato atto inoltre che, come indicato nella d.g.r. 2122/2019 sopra citata che approva il Bilancio Idrico Regionale:

- attraverso il nuovo bilancio idrico regionale sono rideterminate le portate medie annue naturalizzate, che costituiscono la base di calcolo della componente idrologica del deflusso ecologico;
- nel nuovo Elaborato 5 del PTUA sono riportate le portate naturalizzate medie annue in chiusura ai corpi idrici (Allegato 3 all'Elaborato 5) e in altre sezioni significative dei corpi idrici - principali grandi derivazioni (Allegato 4 all'Elaborato 5);

Dato atto che con la d.g.r. n. 2721/2019 sopra citata è stata approvata la metodologia per determinare i fattori correttivi necessari all'individuazione del Deflusso Ecologico, completando così la prima fase delle attività relative all'attuazione del deflusso ecologico in Lombardia, dando atto che con una successiva deliberazione attuativa del PTUA sarà effettuata la determinazione del deflusso ecologico nel reticolo idrico regionale;

Dato atto che, come precisato dalla d.g.r. n. 2122/2019, in attesa dell'approvazione dei fattori correttivi, restano in vigore in

via transitoria, per le concessioni esistenti, i valori di Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico (DMV/DE) attualmente già imposti attraverso precedenti atti;

Richiamato l'art. 41 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA approvato con d.g.r. 6990/2017, che dispone che:

- l'autorità concedente può autorizzare deroghe rispetto al valore minimo di DMV, per limitati e definiti periodi, per derivazioni ad uso irriguo in corsi d'acqua caratterizzati da gravi squilibri del bilancio idrico;
- la suddetta deroga può essere autorizzata solo al verificarsi dello «scenario di severità idrica media» o più critico, così come definito nell'Allegato 3 alla Relazione Generale del Piano di Bilancio Idrico (PBI) per il Distretto del Fiume Po;
- le soglie di attivazione degli «scenari di crisi idrica» di carattere distrettuale vengono identificate all'interno dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del Distretto del Po, formalizzato il 13 luglio 2016;
- le soglie di attivazione degli scenari di crisi idrica a livello regionale, nonché l'iter procedurale per la deroga, vengono identificati dalla Giunta regionale, in accordo con l'Osservatorio, mediante apposito atto;

Richiamato inoltre, con riferimento alle deroghe di carattere regionale, l'Allegato 1, Punto 3, lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA ed in particolare quanto segue:

- la deroga può essere acconsentita dall'Autorità concedente per limitati e definiti periodi, solo a condizione di non pregiudicare il mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati;
- la deroga può essere acconsentita qualora sussistano esigenze di approvvigionamento per le utilizzazioni irrigue che non possono essere diversamente soddisfatte;
- la deroga può essere autorizzata per non più di 60 giorni all'anno, anche non consecutivi, durante la stagione irrigua, durante i quali deve essere assicurato il rilascio di una portata minima non inferiore al 50% della componente idrologica (vale a dire il 5% della portata media naturale annua);
- condizione imprescindibile per potere autorizzare la deroga è il corretto funzionamento dei sistemi per la misurazione in continuo del DMV ai sensi dell'art. 53 ter della l.r. 26/2003, ove prescritti per legge, nonché i sistemi di misurazione delle portate prelevate e la trasmissione dei dati ai sensi del d.m. 31 luglio 2015;

Dato atto che l'eventuale deroga al DMV/DE, qualora venga autorizzata, non deve comportare impatti significativi a scala di sottobacino e/o distrettuale e deve essere compatibile con quanto specificato all'art. 7 della deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

Visto il Protocollo istitutivo dell'Osservatorio Permanente sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico del Fiume Po sottoscritto il 16 luglio 2016 che è volto soprattutto a coordinare e sviluppare le attività di conoscenza sugli usi e sui fenomeni rilevanti che condizionano le disponibilità idriche e a definire indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi, a coordinare le attività necessarie alla previsione e gestione degli eventi di criticità e siccità, articolando le attività secondo i diversi scenari di severità;

Considerato che l'Osservatorio suddetto effettua le valutazioni sulla base di bollettini predisposti con il contributo delle ARPA a scala di distretto idrografico, con cadenza mensile o quindicinale sulla base dei quali viene proclamato il livello di severità idrica per il Distretto. Il bollettino indica il grado di severità sia della situazione attuale che come tendenza per le settimane successive al fine di consentire di predisporre a gestire le criticità. Il grado di severità indicato dai bollettini è a scala di distretto idrografico, e al verificarsi dello «scenario di severità idrica media» o più critico può essere valutata l'autorizzazione di deroghe temporanee all'obbligo di rilascio del DMV;

Considerata la Risoluzione n. 34 approvata dal Consiglio Regionale in data 21 aprile 2020 concernente le misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da Covid-19, nell'ambito dei settori di intervento di Regione Lombardia che sottolinea la necessità di ricorrere «a deroghe e proroghe [...] per le materie relative alla prosecuzione dell'attività agricola, quali patenti, utilizzo di prodotti fitosanitari, derivazioni acque superficiali individuando procedure semplificate in ordine alle deroghe temporanee al rilascio del deflusso minimo vitale in situazioni di severità idrica nel rispetto della disciplina e della pianificazione di settore»;

Considerato inoltre l'Ordine del giorno n. 976 approvato dal Consiglio Regionale il 21 aprile 2020 concernente le ulteriori misure per favorire la ripresa e il sostegno a seguito della pandemia da Covid-19 e che impegna il Presidente e la Giunta a «mettere in campo espressa deroga per gli enti derivatori dal rilascio del deflusso minimo vitale o deflusso ecologico dalle opere di derivazione irrigua per gli esercizi 2020/2021/2022 al fine di promuovere la maggior produzione di derrate agricole»;

Valutato che anche in relazione alla complessità territoriale e meteo-climatica della Regione si possono presentare situazioni differenziate per i sottobacini idrografici regionali rispetto al grado di severità idrica a scala di distretto idrografico;

Valutata pertanto, coerentemente con le indicazioni dell'art. 41 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA sopra richiamate, la necessità di definire un percorso metodologico funzionale alla gestione degli scenari di severità idrica a livello regionale;

Dato atto che, in coerenza con gli indirizzi metodologici condivisi a scala distrettuale, per le finalità della presente delibera si utilizza la sommatoria del volume dei laghi regolati, del volume degli invasi alpini e del manto nevoso (SWE) come indicatore della disponibilità delle «riserve idriche»;

Dato atto che ARPA Lombardia sulla base del suddetto indicatore elabora settimanalmente il «Bollettino Riserve Idriche» e che tale Bollettino riporta la disponibilità delle «riserve idriche» dei sottobacini di interesse regionale Adda, Oglio, Chiese, Sarca-Mincio, Serio e Brembo;

Concordata con ARPA Lombardia l'opportunità di estendere ed uniformare tali elaborazioni anche per il sottobacino del Ticino;

Dato atto che il suddetto indicatore di disponibilità delle «riserve idriche» è stato illustrato nella riunione del 6 aprile 2020 del gruppo di lavoro dell'Osservatorio Permanente;

Considerato che l'approccio tecnico seguito si presenta coerente con l'approccio più complessivo alla materia sviluppato a scala di distretto;

Ritenuto di utilizzare l'indicatore disponibilità delle «riserve idriche», contenuto nel «Bollettino Riserve Idriche» di ARPA Lombardia, come strumento per la definizione dello scenario di severità idrica dei singoli sottobacini di interesse regionale;

Dato atto che il valore di riferimento dell'indicatore di disponibilità delle «riserve idriche» è la media nel decennio 2006-2015, da aggiornare ogni 5 anni con l'integrazione dei dati dell'ultimo quinquennio;

Dato atto che dal confronto tra la disponibilità delle riserve idriche correnti e la media della serie storica di riferimento 2006-2015, sono individuati, solo per le finalità della presente delibera, i seguenti scenari di severità idrica:

- scenario non critico: disponibilità delle «riserve idriche» uguale o superiore alla media della serie storica di riferimento;
- scenario di severità idrica bassa: disponibilità delle «riserve idriche» inferiore alla media della serie storica di riferimento, con deficit inferiore o uguale al 30%;
- scenario di severità idrica media: disponibilità delle «riserve idriche» inferiore alla media della serie storica di riferimento, con deficit maggiore al 30%;

Dato atto che la severità idrica alta è legata ad eventi eccezionali e per la sua proclamazione si rimanda a quanto già definito nel Protocollo d'Intesa che ha istituito l'Osservatorio sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico del Fiume Po;

Dato atto che la soglia utilizzata per il discriminare tra gli scenari di severità idrica bassa e media nei sottobacini di interesse regionale (deficit pari al 30% rispetto alla media della serie storica di riferimento) potrà essere ulteriormente affinata e meglio declinata in modo differenziato per singolo bacino;

Ritenuto che:

- in presenza di uno scenario di severità idrica media o superiore in uno specifico sottobacino di interesse regionale, i titolari delle utenze di derivazione di cui all'art. 41 comma 2 lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA, nell'impossibilità di trovare soluzioni alternative per soddisfare tali esigenze, possono presentare all'Autorità concedente domanda di deroga rispetto al valore minimo di DMV/DE;
- l'autorità concedente, nelle more di un completo adeguamento del PTUA a quanto previsto dall'art. 7 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4/2017 dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, può autorizzare la deroga previa verifica e valutazione delle condizioni

specificate nelle Norme Tecniche di attuazione del PTUA 2016 (art. 41 e Allegato 1, punto 3), nonché nell'art. 7 della sopracitata Deliberazione tenendo conto anche delle evidenze locali ivi comprese le esigenze di habitat e specie di cui alla Direttiva 92/43CEE;

Ritenuto inoltre che, qualora la deroga venga autorizzata:

- il titolare dell'utenza irrigua dovrà comunicare preventivamente all'Autorità concedente, con congruo anticipo, i periodi in cui intende usufruire della deroga stessa, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA come sopra richiamato;
- l'Autorità concedente dovrà provvedere ad informare l'Osservatorio Permanente sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico del Fiume Po, attraverso l'invio della relativa documentazione al seguente indirizzo mail: osservatorio.bilancioidrico@adbpo.it, nonché ad informare le Direzioni Generali Enti locali Montagna e Piccoli Comuni, Territorio e Protezione Civile, Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e Ambiente, Energia e Clima;

Dato atto CHE il regime di deroga si intende in ogni caso interrotto in caso di ritorno ad uno stato di severità idrica bassa o stato non critico;

Dato atto che l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha condiviso il percorso proposto da Regione Lombardia, sopra richiamato, per la valutazione di istanze di deroga nei sottobacini di propria diretta competenza, nell'incontro congiunto tenutosi presso Regione Lombardia in data 23 giugno 2020;

Vista la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po Prot. n. 5574/2020 del 10 luglio 2020 con la quale l'Autorità ha ritenuto coerente la presente deliberazione con i contenuti della deliberazione CIP 4/2017, in particolare per quanto attiene alla verifica e valutazione di ammissibilità delle deroghe temporanee, unitamente agli indirizzi ad oggi forniti dall'Osservatorio degli utilizzi idrici del distretto idrografico del fiume Po;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il Bilancio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e, in particolare, la Missione 9, Programma 6, Risultato Atteso 213 «Implementazione e ottimizzazione degli strumenti regionali per la tutela delle acque» e la Missione 18, Programma 1, Risultato Atteso 29 «Semplificazione e uniformità ed omogeneità dei procedimenti afferenti le funzioni tecnico amministrative in materia di uso e gestione del demanio idrico, sicurezza e gestione invasi, definizione dei fattori correttivi relativi al deflusso ecologico anche attraverso il consolidamento dei rapporti tra stakeholder e amministrazione»;

Vista la Legge Regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di utilizzare, come indicatore di riferimento per il discriminare degli scenari di severità idrica, la disponibilità delle «riserve idriche» definita come sommatoria del volume di riempimento dei laghi, del volume degli invasi alpini e del manto nevoso (SWE), calcolato e determinato per ogni sottobacino di interesse regionale;

2. di individuare, per le finalità della presente deliberazione, e attraverso il confronto tra la disponibilità delle riserve idriche correnti e la media della serie storica di riferimento 2006-2015 del «Bollettino Riserve Idriche» di ARPA Lombardia, i seguenti scenari di severità idrica:

- a) scenario non critico: disponibilità delle «riserve idriche» uguale o superiore alla media della serie storica di riferimento;
- b) scenario di severità idrica bassa: disponibilità delle «riserve idriche» inferiore alla media della serie storica di riferimento, con deficit inferiore o uguale al 30%;
- c) scenario di severità idrica media: disponibilità delle «riserve idriche» inferiore alla media della serie storica di riferimento, con deficit maggiore al 30%;

3. di prendere atto che la severità idrica alta è legata ad eventi eccezionali e per la sua proclamazione si rimanda a quanto già definito nel Protocollo d'Intesa che ha istituito l'Osservatorio Permanente sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico del Fiume Po;

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

4. di prevedere che la soglia utilizzata per il discriminare tra gli scenari di severità idrica bassa e media nei sottobacini di interesse regionale (deficit di disponibilità idrica maggiore al 30% rispetto alla media della serie storica di riferimento) potrà essere ulteriormente affinata e meglio declinata in modo differenziato per singolo sottobacino;

5. di dare atto che, in presenza di uno scenario di severità idrica media o superiore, i titolari delle utenze di derivazione di cui all'art. 41 comma 2 lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA, nell'impossibilità di trovare soluzioni alternative per soddisfare tali esigenze, possono presentare all'Autorità concedente domanda di deroga rispetto al valore minimo di Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico;

6. di prevedere che, nelle more di un completo adeguamento del PTUA a quanto previsto dall'art. 7 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4/2017 dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, l'Autorità concedente possa autorizzare la deroga agli obblighi di rilascio del DMV/DE previa verifica e valutazione delle condizioni specificate nelle Norme Tecniche di attuazione del PTUA 2016 (art. 41 e Allegato 1, punto 3), nonché nell'art. 7 della sopracitata Deliberazione tenendo conto anche delle evidenze locali ivi comprese le esigenze di habitat e specie di cui alla Direttiva 92/43CEE;

7. di stabilire che, qualora la deroga venga autorizzata, è onere del titolare dell'utenza irrigua comunicare preventivamente all'autorità concedente, con congruo anticipo, i periodi in cui intende usufruire della deroga stessa, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA come sopra richiamato;

8. di disporre che l'Autorità concedente provveda ad informare l'Osservatorio Permanente sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico del Fiume Po delle eventuali deroghe rilasciate, mediante l'invio della relativa documentazione al seguente indirizzo mail: osservatorio.bilancioidrico@adbpo.it, nonché ad informare le Direzioni Generali Enti locali Montagna e Piccoli Comuni, Territorio e Protezione Civile, Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e Ambiente, Energia e Clima;

9. di stabilire che il regime di deroga si intende in ogni caso interrotto in caso di ritorno ad uno stato di severità idrica bassa o stato non critico;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

D.d.s. 15 luglio 2020 - n. 8504

Proroga dei termini per la presentazione delle domande relative all'avviso di cui al decreto n. 8372 del 14 luglio 2020 per il finanziamento di progetti di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- la delibera n. 3017 del 16 gennaio 2015 all'oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- la delibera n. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 - I Aggiornamento»;
- la delibera n. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014- 2020 approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e le relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C(2017) 1311 final, con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018) 3833 e con Decisione del 30 aprile 2019 C(2019) 3048;
- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018;

Viste:

- la d.g.r.n. 7773 del 17 gennaio 2018 ad oggetto «Sperimentazione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio» e s.m.i., con la quale si è inteso promuovere l'attivazione di percorsi di inclusione attiva di persone in condizione di vulnerabilità e disagio, cioè di una fascia di popolazione eterogenea che, pur partendo da condizioni diverse di esclusione sociale e lavorativa, condivide un bisogno comune di «adattamento/riadattamento» all'attività formativa e/o occupazionale.
- la d.g.r.n. 493 del 2 agosto 2018 all'oggetto «Aree Interne Lombarde - approvazione delle schede di sintesi per la presentazione dei progetti in attuazione della strategia d'area, dei preliminari di strategia nonché dell'avvio di iniziative a valere sull'asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà» che ha previsto, tra l'altro, un' apposita riserva da destinare ad implementare interventi volti a promuovere processi di inclusione e di integrazione sociale e lavorativa delle persone fragili e/o di giovani con disabilità, nell'Area Interna «Alto Lago di Como e Valli del Lario», per il progetto a titolo «EQUAL: Una comunità che si fa laboratorio, un laboratorio che fa una comunità»;
- la d.g.r.n. 7883 del 26 febbraio 2018 ad oggetto «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Taceno per l'attuazione del progetto d'Area Interna - Alto Lago di Como e Valli del Lario»;
- il decreto n. 19171 del 30 dicembre 2019 ad oggetto «Approvazione, ai sensi della delibera n. 7773 del 17 gennaio 2018, della manifestazione di interesse per la presentazione di programmi integrati per la definizione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio», con il quale è stata approvata la manifestazione stessa ed i relativi criteri al fine di consentire ai 14 territori interessati di presentare i programmi territoriali e le relative idee progettuali, nel rispetto del budget assegnato;

- il decreto n. 7430 del 25 giugno 2020 ad oggetto «Approvazione della graduatoria di cui al d.d.s. n. 19171 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto:»Approvazione, ai sensi della delibera n. 7773 del 17 gennaio 2018, della Manifestazione di interesse per la presentazione di programmi integrati per la definizione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio»;
- il decreto n. 7854 del 2 luglio 2020 ad oggetto «Sostituzione, per mero errore materiale, dell'allegato «a» di cui al decreto n. 7430 del 25 giugno 2020»Approvazione della graduatoria di cui al d.d.s. n. 19171 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto:» approvazione, ai sensi della delibera n. 7773 del 17 gennaio 2018, della manifestazione di interesse per la presentazione di programmi integrati per la definizione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio»;
- il decreto n. 8732 del 14 luglio 2020 ad oggetto «Approvazione, ai sensi della d.g.r.n. 7773 del 17 gennaio 2018 e dei successivi decreti n. 19171 del 30 dicembre 2019, n. 7430 del 25 giugno 2020 e n. 7854 del 2 luglio 2020, dell'avviso pubblico per il finanziamento di progetti di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio».

Rilevato che l'Allegato 1 del decreto n. 8732/2020 sopra citato prevede che «...La domanda di partecipazione, a cura del Capofila del partenariato, deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.servizi.it, a partire dalle ore 12 del 15 luglio 2020 fino alle ore 15 del 22 luglio 2020 pena l'esclusione della domanda...»;

Preso atto che, a causa di un problema tecnico del sistema informativo, non è stato possibile accedere, da parte degli Enti capofila di partenariato, a Bandi on Line entro la data individuata nell'Avviso;

Considerata pertanto la necessità di garantire agli Enti titolari di presentare la domanda e la relativa documentazione per la partecipazione in un tempo consono prorogando alle ore 9 del 16 luglio 2020 l'accesso al sistema informativo e alle ore 17 del 24 luglio 2020 il termine di chiusura di tale accesso;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i Provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale dell'XI Legislatura con i quali:

- è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;
- è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Innovazione Sociale a Marina Matucci per le materie oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prorogare alle ore 9 del 16 luglio 2020 l'accesso al sistema informativo Bandi on Line e alle ore 17 del 24 luglio 2020 il termine di chiusura di tale accesso;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it- sezione Bandi;
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013»;

La dirigente
Marina Matucci

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 10 luglio 2020 - n. 8257

D.g.r. 2967 del 23 marzo 2020. Approvazione delle modalità e procedure per l'erogazione dei contributi regionali finalizzati alla capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione «IST di settore»IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Visti:

- il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 giugno 2016, n. 141, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 e, in particolare, l'articolo 16 che richiede l'adozione, sentite le regioni, delle procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti Gestori e per l'istituzione dell'Elenco dei soggetti gestori;
- il decreto ministeriale n. 1104 del 31 gennaio 2019 che modifica il citato decreto 5 maggio 2016, per effetto delle modifiche introdotte al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2017/2393;
- il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. (C2015) 8312 del 20 novembre 2015 così come risultante dall'ultima modifica approvata con Decisione (C2018) 6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio» nella sottomisura 17.3, « Strumento di Stabilizzazione del reddito » (I.S.T.);
- il d.m. n. 3687 dell'8 aprile 2020 di approvazione del Piano di gestione dei rischi per l'anno 2020 che al Capo IV, individua i settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito aziendale settoriale formalmente riconosciuti dall'Autorità competente;
- la legge regionale n. 31/2008 e successive modifiche: «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che all'art. 20 comma 7 bis stabilisce che La Regione promuove l'adesione a forme di copertura assicurativa sperimentali, mutualistiche e ad altri strumenti di gestione del rischio previsti dalla normativa statale e comunitaria;
- la d.g.r. 2967 DEL 23 marzo 2020, avente ad oggetto «*LEGGE REGIONALE N. 31/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE. CONTRIBUTO REGIONALE ALLE INIZIATIVE MUTUALISTICHE DI CUI ALLA SOTTOMISURA 17.3 DEL PSRN 2014-2020*» che al punto 1 prevede l'erogazione di un contributo regionale finalizzato alla capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione intesi quali strumento di stabilizzazione del reddito (I.S.T.) nell'ambito dell'operazione 17.3 del PSRN al solo fine di aumentare la capacità del fondo rispetto alle possibili esigenze di risarcimenti dovuti a drastici cali dei redditi aziendali che dovessero verificarsi nel primo anno di attività del Fondo;

Preso atto che:

- il predetto d.m. 3687/2020 di approvazione del Piano di gestione dei Rischi per l'anno 2020, al Capo IV, individua il FRUMENTO DURO, l'OLIVICOLTURA, l'ORTOFRUTTA, il LATTE BOVINO, il LATTE OVICAPRINO, e l'AVICOLTURA tra i settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito aziendale (Income Stabilization Tool = I.S.T.);
- che il citato d.m. 5 maggio 2016, n. 10158, così come modificato dal d.m. n. 1104 del 31 gennaio 2019, all'art. 3 prevede che il capitale iniziale dei Fondi di mutualizzazione è costituito, tra gli altri, dai contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici e di soggetti privati;

Considerato che:

- i fondi di mutualizzazione sono da considerarsi strumenti innovativi di risk management in agricoltura, alternativi o complementari alle tradizionali polizze assicurative, basati sul principio dell'aiuto vicendevole e delle prestazioni reciproche;
- lo strumento di stabilizzazione del reddito (I.S.T.) si configura come una innovazione sostanziale nell'offerta europea di politiche a sostegno della stabilità dei redditi agricoli, strategica in uno scenario internazionale che vede, rispetto al recente passato, una maggiore frequenza e una maggiore intensità degli stati di crisi dei mercati agricoli;

- che il sostegno regionale alle iniziative mutualistiche, in particolare ai Fondi di mutualizzazione intesi quali strumenti di stabilizzazione dei redditi aziendali (IST), consente di migliorare la capacità di programmazione della spesa rispetto alle crisi di mercato di settore in Lombardia;

Preso atto che la citata d.g.r. 2967 del 23 marzo 2020 stabilisce inoltre:

- al punto 2, di escludere dal predetto sostegno regionale le spese amministrative di costituzione dei fondi IST previsti nell'operazione 17.3 del PSRN;
- al punto 4, di demandare al dirigente di struttura competente, l'adozione, con apposito provvedimento delle disposizioni attuative che stabiliscono le modalità e criteri di erogazione dei contributi regionali finalizzati alla capitalizzazione iniziale dei Fondi di mutualizzazione «I.S.T.»;

Ritenuto, pertanto di approvare le «*MODALITÀ E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA CAPITALIZZAZIONE INIZIALE DEI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE I.S.T. DI SETTORE*», di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente, altresì lo schema di domanda, il modello per la dichiarazione sostitutiva per la certificazione antimafia, l'informativa sulla privacy;

Accertata la copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14539 avente ad oggetto «*INTERVENTI REGIONALI PER LA CAPITALIZZAZIONE INIZIALE DI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI DIFESA DEL REDDITO E PERDITE*» per € 200.000,00 a valere sul bilancio 2020;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizi alle Imprese agricole e Multifunzionalità individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

Visto l'art. 17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la comunicazione del 10 giugno 2020 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di approvare le «*MODALITÀ E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA CAPITALIZZAZIONE INIZIALE DEI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE I.S.T. DI SETTORE*», di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente, altresì, lo schema di domanda, il modello per la dichiarazione sostitutiva per la certificazione antimafia, l'informativa sulla privacy;

2. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14539 avente ad oggetto «*INTERVENTI REGIONALI PER LA CAPITALIZZAZIONE INIZIALE DI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI DIFESA DEL REDDITO E PERDITE*» per € 200.000,00 a valere sul bilancio 2020;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia -www.regione.lombardia.it - sezione bandi;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Lucia Silvestri

Allegato 1**MODALITÀ E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA CAPITALIZZAZIONE INIZIALE DEI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE "I.S.T. DI SETTORE"****Sommario**

- 1 RIFERIMENTI NORMATIVI
- 2 MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO
- 3 FINALITÀ E OBIETTIVI
- 4 SOGGETTI BENEFICIARI
- 5 DOTAZIONE FINANZIARIA
- 6 CARATTERISTICHE DELL' AGEVOLAZIONE
- 7 PERIODO DI RIFERIMENTO E LOCALIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO
- 8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 9 ISTRUTTORIA
- 10 RIESAME
- 11 RICORSO
- 12 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL' AGEVOLAZIONE
- 13 OBBLIGHI E IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE
- 14 MONITORAGGIO DEI RISULTATI
- 15 CONTROLLI E ADEMPIMENTI AI SENSI DEL P.T.P.C.T VIGENTE
- 16 SINTESI DELLE TEMPISTICHE DEFINITE DAL BANDO
- 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 19 PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI E CONTATTI
- 20 ALLEGATO A) SCHEMA DI DOMANDA CONTRIBUTO
- 21 ALLEGATO B) SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA
- 22 ALLEGATO C) INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

decreto ministeriale 5 maggio 2016, n.10158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 giugno 2016, n. 141, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013 e, in particolare, l'articolo 16 che richiede l'adozione, sentite le regioni, delle procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti Gestori e per l'istituzione dell'Elenco dei soggetti gestori;

decreto ministeriale n. 1104 del 31/01/2019 che modifica il citato decreto 5 maggio 2016, per effetto delle modifiche introdotte al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2017/2393;

D.M. n 3687 dell'8 aprile 2020 di approvazione del Piano di gestione dei rischi per l'anno 2020 che al Capo IV, individua i settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito aziendale settoriale formalmente riconosciuti dall'Autorità competente

legge regionale n. 31/2008 e successive modifiche: "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" che all'art. 20 comma 7 bis stabilisce che la Regione promuove l'adesione a forme di copertura assicurativa sperimentali, mutualistiche e ad altri strumenti di gestione del rischio previsti dalla normativa statale e comunitaria

2 MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO

Tra le misure di gestione del rischio" la Pac 2014-2020, nella sottomisura 17.3, ha individuato l'I.S.T. (Income Stabilization Tool) quale strumento di stabilizzazione del reddito, da attuarsi tramite l'istituzione dei fondi mutualistici detti anche di mutualizzazione di seguito denominati **Fondi**

I Fondi sono da considerarsi strumenti innovativi di "risk management" in agricoltura, alternativi o complementari alle tradizionali polizze assicurative, basati sul principio **dell'aiuto vicendevole e delle prestazioni reciproche**.

I Fondi, in generale, forniscono garanzie contro le perdite economiche causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie e concorrono altresì a creare una rete di sicurezza per gli agricoltori a difesa dalle conseguenze negative che possono derivare da andamenti sfavorevoli della campagna agricola compresi i rischi connessi agli andamenti (fluttuazioni) del mercato;

Lo strumento di stabilizzazione del reddito (Fondo I.S.T.) si configura come una innovazione sostanziale nell'offerta europea di politiche a sostegno della stabilità dei redditi agricoli; strategica in uno scenario internazionale che vede, rispetto al recente passato, una maggiore frequenza e una maggiore intensità degli stati di crisi dei mercati agricoli dovuta anche all'aumento dei costi di produzione nonché al rischio produttivo legato alle avversità atmosferiche sempre più frequenti a causa dei ben noti cambiamenti climatici in atto.

3 FINALITA' E OBIETTIVI

- a) Sostenere iniziative per la realizzazione di strumenti di gestione del rischio che mirino a dare competitività alle aziende agricole lombarde, stabilizzandone il reddito a garanzia di un livello di **protezione adeguato**.
- b) Contribuire, **una tantum**, alla capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione intesi quali strumenti di stabilizzazione del reddito settoriali (o I.S.T. di settore) al fine di aumentare la capacità dei Fondi rispetto alle eventuali esigenze di risarcimenti dovuti a drastici cali dei redditi aziendali che dovessero verificarsi.

4 SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari del contributo regionale di cui al presente documento i **"Soggetti Gestori di Fondi per la tutela del reddito settoriale"**, detti anche I.S.T. di settore, (di seguito indicati anche come "Gestori"), ossia i soggetti

di seguito elencati, che abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini della gestione dei Fondi di mutualizzazione da parte dell'Autorità Competente che fa capo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mi.PAAF):

- a. cooperative agricole e consorzi di cooperative agricole;
- b. società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate;
- c. organizzazioni di produttori, unioni/associazioni di organizzazioni di produttori;
- d. organismi collettivi di difesa e loro forme associate;
- e. reti di impresa ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, costituite in prevalenza da imprese agricole

5 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva è pari a **€ 200.000,00 per l'anno 2020** ed il beneficio per i soggetti di cui al precedente paragrafo 4 riguarda contributi una tantum a fondo perduto.

6 CARATTERISTICHE DELL' AGEVOLAZIONE

Per quanto riguarda l'entità del contributo, esso è in funzione:

- della dotazione finanziaria posta a bilancio regionale;
- dell'entità economica posta a copertura mutualistica di ogni Fondo finanziabile;

Ai fini della determinazione dell'entità del contributo (riparto tra i fondi finanziabili) viene considerata l'entità economica (volume d'affari) posta a copertura mutualistica **riferita esclusivamente ad aziende agricole lombarde**. La dotazione finanziaria disponibile per l'anno 2020 sarà oggetto di riparto in forma proporzionale all'entità economica (volume d'affari) posta a copertura mutualistica da ciascun fondo finanziabile riferita esclusivamente ad aziende agricole lombarde.

Con le medesime modalità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili è possibile contribuire alla capitalizzazione iniziale nell'ipotesi di attivazione di nuovi Fondi negli anni successivi al 2020 previa nuovo bando.

7 PERIODO DI RIFERIMENTO E LOCALIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

I finanziamenti erogati (una tantum) nell'ambito del presente provvedimento regionale sono attuati nel territorio della Regione Lombardia e in favore dei Gestori di Fondi IST di settore, **per l'anno 2020**, in riferimento a ciascun fondo IST da essi gestito.

8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione può essere presentata dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente bando e dovrà avvenire entro il **15 settembre 2020**.

La domanda corredata dai necessari allegati, dovrà pervenire tramite PEC al seguente indirizzo:

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

U.O. [SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO](#)

PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 - 20124 MILANO (MI)

utilizzando il modello di domanda redatto secondo lo schema di cui all'allegato A).

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 28 DPR 955/1982.

Per ogni Fondo IST di settore gestito da un medesimo soggetto deve essere compilata apposita domanda che deve essere corredata da:

1. Attestato di riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Autorità competente o in alternativa copia della domanda di riconoscimento inviata all'Autorità competente;
2. Statuto del soggetto Gestore;
3. Scheda informativa del/i Fondo/i di mutualizzazione con l'indicazione del/i prodotto/i e dei rischi per i quali il Fondo fornisce la copertura, del numero degli agricoltori aderenti, delle regioni e delle province coinvolte;
4. Regolamento del fondo adottato;
5. Organigramma, con riferimento alla gestione amministrativa e tecnica;
6. Elenco dei soci aderenti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole (art. 1 del Dpr n. 503 del 1° dicembre 1999), di cui si dichiara di essere in possesso della domanda di adesione al Fondo, **e valori economici (volumi di affari riferiti alla produzione commercializzata) posti a copertura mutualistica**.
7. Copia della deliberazione del C.d.A. (organo competente) con la decisione della presentazione della domanda di cui al presente bando.

Qualora l'autorità competente non abbia ancora provveduto al rilascio dell'attestato di cui al punto 1, il Soggetto gestore del fondo oggetto di contributo dovrà presentare apposita fidejussione bancaria/assicurativa di pari importo al valore del contributo erogabile comunicato dalla Regione.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o assegnazione del protocollo oltre i predetti termini, anche a causa di anomalie o malfunzionamenti dei sistemi informatici di protocollazione, la domanda si considera non presentata.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura ovvero qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Un medesimo gestore può fare richiesta di contributo anche per più fondi IST ai sensi del presente bando.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

9 ISTRUTTORIA

L'avvio del procedimento e la relativa istruttoria delle domande sono svolti dalla U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, la quale comunica al gestore richiedente, l'esito dell'istruttoria:

- ammissibile finanziabile;
- ammissibile non finanziabile per mancanza di fondi;
- non ammissibile per esito istruttorio negativo con le relative motivazioni.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la **normativa antimafia** e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n.

159/2011 e ss.mm.ii L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione.

In assenza dell'informativa antimafia i benefici di cui al presente bando verranno erogati sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, con revoca degli stessi qualora i soggetti beneficiari fossero sottoposti a misure di prevenzione, di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, l'incaricato dell'istruttoria ne richiede l'integrazione: il beneficiario dovrà produrre la documentazione integrativa entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione dal contributo.

10 RIESAME

Qualora emergano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ne viene data comunicazione al richiedente, il quale, entro 10 giorni continuativi dal ricevimento della stessa, ha la facoltà, ai sensi della legge n. 241/90, di presentare alla U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la posizione.

La U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi comunica all'interessato l'esito positivo/negativo del riesame entro 20 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, nei termini sopra prescritti, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

11 RICORSO

Avverso il provvedimento definitivo, gli interessati possono proporre alternativamente:

- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) territorialmente da esperire entro 60 giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

12 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL' AGEVOLAZIONE

La U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, entro **60** giorni dal ricevimento delle domande redige il verbale istruttorio ed emette il provvedimento definitivo di assegnazione e

contestuale liquidazione del contributo in caso di esito positivo dell'istruttoria. In caso di esito negativo si richiama quanto previsto al paragrafo 10 (Riesame) per l'emissione del provvedimento definitivo.

L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione per ciascun Fondo IST di settore ammesso a finanziamento.

L'atto di liquidazione viene trasmesso al Soggetto Gestore richiedente.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

13 OBBLIGHI E IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE

Il contributo regionale, finalizzato alla esclusiva **capitalizzazione iniziale** dei fondi di mutualizzazione al fine di aumentarne la capacità risarcitoria, deve essere utilizzato entro la durata del Fondo.

Il soggetto gestore del fondo, oggetto di contributo regionale, è obbligato:

- a comunicare alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al percepimento del presente contributo, le informazioni di cui all'allegato 4 del D.M. 1411 del 07/02/2019 da cui risulti che non sono intervenuti cambiamenti in merito ai requisiti di cui all'art. 9 del D.M. 5 maggio 2016 n. 10158 e s.m. (tale comunicazione è possibile utilizzando il medesimo schema di cui all'allegato 4 del DM 1411 del 07/02/2019);
- a rendicontare alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al percepimento del presente contributo, l'entità di eventuali risarcimenti, a carico del fondo, per la compensazione di perdite di reddito avvenute nell'anno precedente.

Costituisce impegno del soggetto gestore la restituzione del contributo regionale se, entro 10 anni successivi dal percepimento dello stesso dovessero verificarsi le seguenti condizioni:

- 1 assenza di risarcimenti;
- 2 situazioni riconducibili all'art. 6 del D.M. 1411 del 07/02/2019 (inosservanza dei requisiti di riconoscimento e revoca).

Costituisce impegno del soggetto gestore la restituzione di parte del contributo regionale se, entro 10 anni successivi dal percepimento dello stesso dovessero verificarsi risarcimenti di entità inferiori alla somma percepita.

L'entità della somma da restituire sarà data dalla differenza tra il contributo percepito e il risarcimento.

14 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti: numero dei fondi IST settoriali finanziati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, nella fase di rendicontazione di cui al precedente paragrafo 13.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

15 CONTROLLI E ADEMPIMENTI AI SENSI DEL P.T.P.C.T VIGENTE

In merito ai contributi regionali di cui al presente bando la U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi effettua i controlli sul 100% delle domande di contributo.

Inoltre, al fine di adempiere ai disposti normativi in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è necessario che nello svolgimento delle procedure di attuazione di cui al presente bando, vengano rispettate le prescrizioni di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) vigente reperibile sul sito <https://www.regione.lombardia.it>.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata:

TITOLO	CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA CAPITALIZZAZIONE INIZIALE DEI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE "I.S.T. DI SETTORE"
DI COSA SI TRATTA	Contribuire, una tantum , alla capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione intesi quali strumenti di stabilizzazione del reddito settoriali (o I.S.T. di settore) al fine di aumentare la capacità dei Fondi rispetto alle eventuali esigenze di risarcimenti dovuti a drastici cali dei redditi aziendali che dovessero verificarsi
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto
CHI PUO' PARTECIPARE	"Soggetti Gestori di Fondi per la tutela del reddito settoriale" , detti anche I.S.T. di settore, indicati al paragrafo 4 e che abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini della gestione dei Fondi di mutualizzazione da parte dell'Autorità Competente.

RISORSE DISPONIBILI	La dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2020 e paria € 200.000,00
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	L'importo del contributo richiedibile è pari alla dotazione finanziaria per l'anno 2020. Il contributo è una tantum a fondo perduto.
DATA DI APERTURA	dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL
DATA DI CHIUSURA	Entro il 15 settembre 2020
COME PARTECIPARE	Inviando la domanda a: agricoltura@pec.regione.lombardia.it REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI U.O. SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 - 20124 MILANO (MI) utilizzando il modello di domanda redatto secondo lo schema di cui all'allegato A
PROCEDURA DI SELEZIONE	Non è prevista alcuna procedura di selezione, vengono finanziate tutte le domande ammissibili nel limite della dotazione finanziaria disponibile per l'anno 2020 che sarà ripartita in forma proporzionale all'entità economica (volume d'affari) posta a copertura mutualistica da ciascun fondo finanziabile
INFORMAZIONI E CONTATTI	Lucia Silvestri e-mail lucia_silvestri@regione.lombardia.it telefono 02.67655756 Filippo Clary e-mail filippo_clary@regione.lombardia.it telefono 02.67658052

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16 SINTESI DELLE TEMPISTICHE DEFINITE DAL BANDO

Azione	Termini	Soggetto competente
<i>Presentazione delle domande di contributo</i>	<i><u>Entro il 15 settembre 2020</u></i>	<i>Soggetto gestore del fondo</i>
<i>Istruttoria della domanda di contributo</i>	<i>Deve concludersi entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande</i>	<i>Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi</i>

Azione	Termini	Soggetto competente
<i>Ricorso avverso l'esito istruttorio</i>	<i>Entro 10 giorni continuativi dal ricevimento</i>	<i>Soggetto gestore del Fondo</i>
<i>Comunicazione al ricorrente dell'esito di riesame</i>	<i>Entro 20 giorni dal ricevimento delle memorie</i>	<i>Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi</i>
<i>Erogazione del contributo al beneficiario</i>	<i>Entro 30 giorni dalla redazione del verbale istruttorio</i>	<i>Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi</i>

17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Di seguito i riferimenti e contatti per informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:

- Responsabile del procedimento Lucia Silvestri
e-mail lucia_silvestri@regione.lombardia.it
telefono 02.67655756
PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it

- Referente tecnico Filippo Clary
e-mail filippo_clary@regione.lombardia.it
telefono 02.67658052
PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it

18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato C) alle presenti Procedure.

19 PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI E CONTATTI

Il Responsabile del procedimento provvede ad assicurare:

- la pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento, che diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- la pubblicazione sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi-;

I riferimenti e contatti per informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative sono indicati al paragrafo 17 "Responsabile del procedimento".

20 ALLEGATO A) SCHEMA DI DOMANDA CONTRIBUTO

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
U.O.
PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 - 20124
MILANO (MI)
PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE PER LA CAPITALIZZAZIONE INIZIALE DEI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE "I.S.T. DI SETTORE" AI SENSI DELLA DGR N. 2967 DEL 23 MARZO 2020.

Il/La sottoscritto/a nato/a
a..... in data e residente in indirizzo e n. civico
..... CAP Comune
Provincia Codice fiscale Tel.
..... E-mail..... PEC

in qualità di rappresentante legale del **soggetto gestore** richiedente denominato
..... Sede legale:
Indirizzo e n. civico CAP Comune
..... Provincia Codice fiscale persona giuridica
..... Tel. E-mail
..... PEC

CHIEDE

Di poter beneficiare del contributo regionale ai sensi della DGR n. 2967 del 23 marzo 2020, finalizzato all'esclusiva capitalizzazione iniziale, prevista dal D.M. n. 10158 del 05/05/2016, nella misura pari alla disponibilità economica prevista dal paragrafo 5 allegato 1) per il seguente Fondo settoriale per la stabilizzazione del reddito:

così denominato: _____

e relativo al prodotto di seguito riportato

Codice Mi.PAAF Denominazione prodotto

essendo a conoscenza dei contenuti della normativa relativa ai fondi di mutualizzazione, e in particolare del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 141 del 18 giugno 2016,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che **non** rientra nelle categorie di soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali è in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative;
- b) che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, ovvero sono stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Pubblica Amministrazione. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione, ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- c) che sono stati destinatari dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) nei cui confronti è in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

SI IMPEGNA

- a tenere, per i Fondi di mutualizzazione, una contabilità separata dalle altre attività del Soggetto gestore;
- a trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione da cui risulti che, per l'anno civile precedente, non siano intervenuti cambiamenti in merito ai requisiti di cui all'art. 9 del decreto 5 maggio 2016;
- rendicontare alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al percepimento del presente contributo, l'entità di eventuali risarcimenti, a carico del fondo;
- ad attenersi alle disposizioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali 5 maggio 2016, n.10158 e s,m. e i
- ad applicare la normativa europea e nazionale vigente sui Fondi di mutualizzazione;
- alla restituzione del contributo regionale se, entro 10 anni successivi dal percepimento dello stesso, dovessero verificarsi le seguenti condizioni:
 - assenza di risarcimenti;

- situazioni riconducibili all'art. 6 del D.M. 1411 del 07/02/2019 (inosservanza dei requisiti di riconoscimento e revoca);
- alla restituzione di parte del contributo regionale se, entro 10 anni successivi dal percepimento dello stesso, dovessero verificarsi risarcimenti di entità inferiori alla somma percepita;
- alla restituzione del contributo nel caso in cui l'autorità competente abbia negato il riconoscimento al soggetto gestore
- a produrre apposita fidejussione bancaria/assicurativa qualora l'autorità competente non abbia ancora provveduto al rilascio dell'attestato di cui al paragrafo 8 punto 1, ovvero su richiesta della Regione

ALLEGA

- Attestato di riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Autorità competente, o in alternativa domanda di riconoscimento inviata all'Autorità competente ;
- Scheda informativa del Fondo di mutualizzazione con l'indicazione del prodotto/i e dei rischi per i quali il Fondo fornisce la copertura, del numero e ubicazione delle aziende agricole aderenti, delle regioni e delle province coinvolte;
- Statuto del Soggetto gestore adottato;
- Regolamento del fondo adottato;
- Elenco degli agricoltori aderenti iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole (art. 1 del Dpr n. 503 del 1 dicembre 1999), di cui si dichiara di essere in possesso della domanda di adesione al Fondo, e relativi valori economici (volumi di affari riferiti alla produzione commercializzata) posti a copertura mutualistica;
- Organigramma, con riferimento alla gestione amministrativa e tecnica;
- Copia della deliberazione del C.d.A. (organo competente) con la decisione della presentazione della presente domanda;
- Fidejussione di cui al paragrafo 8 qualora richiesta;
- Copia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto firmatario.

Data _____ Firma _____

21 ALLEGATO B) SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

I sottoscritt_ (nome e cognome) _____
nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____
Codice Fiscale _____
in qualità di _____
della società _____
indirizzo PEC _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età *:

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Codice fiscale _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Codice fiscale _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Codice fiscale _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Codice fiscale _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti connessi a provvidenze in agricoltura per i quali la presente dichiarazione ha effetto.

data

firma leggibile del dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

*Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

22 ALLEGATO C) INFORMATIVA SULLA PRIVACY



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679**

**PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA CAPITALIZZAZIONE INIZIALE DI FONDI DI
MUTUALIZZAZIONE "IST" DI SETTORE – L.R. 31/2008 – ART. 20 COMMA 7bis**

Prima che lei ci fornisca i dati personali che la riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (Ragione Sociale sede aziendale, Codice Fiscale e P.Iva) sono trattati al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura dell'erogazione dei contributi regionali finalizzati alla capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione "IST" di settore ai sensi della legge regionale n. 31/2008, art. 20 comma 7 bis e della DGR n. 2967 del 23 marzo 2020.

I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei suoi dati è Regione Lombardia- nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati personali vengono comunicati a Regione Lombardia dai Soggetti Gestori dei Fondi, che presentano a RL la propria candidatura al fine di beneficiare dei contributi regionali previsti. I soggetti gestori sono titolari autonomi del trattamento dati degli agricoltori aderenti al fondo.

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA SpA in qualità di responsabile del trattamento, nominato dal titolare per la gestione della protocollazione delle candidature tramite edma

Il destinatario dei suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i suoi dati e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati per un periodo di 10 anni a partire dall'ultimo pagamento erogato a favore del soggetto gestore da Lei rappresentato al fine di consentire eventuali controlli, monitorare e valutare la misura anche in chiave di successiva programmazione.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.14 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue richieste per l'esercizio dei suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente.

D.d.s. 14 luglio 2020 - n. 8378
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento» modifica dei termini per l'istruttoria di ammissibilità a finanziamento e per le successive fasi previste dal bando approvato con decreto 7 marzo 2019 n. 3035

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visto il d.d.s. 7 marzo 2019 n. 3035 «Reg. UE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento» - Approvazione del bando per la presentazione delle domande» e in particolare il paragrafo 35 dell'allegato A che riporta il cronoprogramma delle fasi procedurali riferite ai tre diversi periodi di presentazione delle domande di aiuto;

Considerato che il termine di conclusione delle istruttorie del secondo periodo è fissato al 17 luglio 2020;

Preso atto delle segnalazioni pervenute dalla Struttura AFCP Valpadana in data 29 giugno 2020 prot. M1.2020.0157037 e delle informazioni raccolte presso le altre Strutture AFCP competenti per territorio, riguardanti il protrarsi delle istruttorie a carico di diverse domande dell'Operazione 8.1.01, a causa del prolungarsi degli accertamenti e dei controlli di numerose domande di altre Operazioni del PSR, che hanno impegnato gli uffici incaricati oltre il periodo inizialmente previsto;

Considerato che, per le ragioni suddette, non è possibile concludere le istruttorie delle domande dell'Operazione 8.1.01 entro il già citato termine stabilito del 17 luglio 2020;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- prorogare il termine delle istruttorie delle domande di aiuto presentate a valere sul secondo periodo del bando 2019 dell'Operazione 8.1.01, approvato con il citato decreto n. 3035/2019,
- posticipare, conseguentemente, anche il termine delle fasi successive alla conclusione delle istruttorie (approvazione delle graduatorie e loro pubblicazione sul BURL),
- modificare altresì i termini per la conclusione delle istruttorie delle domande di aiuto presentate nel terzo periodo previsto e delle successive fasi procedurali (approvazione delle graduatorie e loro pubblicazione sul BURL), al fine di evitare sovrapposizioni delle attività degli uffici incaricati,

come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che la proroga non interferisce sul perseguimento degli obiettivi del PSR 2014/2020;

Acquisiti i pareri favorevoli, agli atti della Struttura, in merito alle modifiche alla tempistica delle istruttorie e delle successive fasi procedurali, per le motivazioni sopra evidenziate, dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) e dell'Autorità di Gestione del PSR 2014 - 2020 della Regione Lombardia, espressi in data 9 luglio 2020;

Visto il decreto n. 1610 del 11 febbraio 2020 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento», con il quale è approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui l'Operazione 8.1.01;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali, individuate dalla d.g.r.n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

DECRETA

1. di modificare, secondo la tempistica riportata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, il bando approvato con il decreto n. 3035 del 7 marzo 2019 relativamente a :

- a) termine dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di contributo e delle successive fasi procedurali (approvazione delle graduatorie e loro pubblicazione sul BURL) per il secondo periodo del bando 2019 dell'Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento»,
- b) termine dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di contributo e delle successive fasi procedurali (approvazione delle graduatorie e loro pubblicazione sul BURL) per il terzo periodo del bando 2019;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 3/2013;

4. di trasmettere per posta elettronica il presente provvedimento all'OPR, agli uffici Agricoltura, foreste, caccia e pesca della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi interessate;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.psr.regione.lombardia.it.

Il dirigente
 Roberto Carovigno

_____ • _____

Allegato 1

REG. UE 1305/2013 - PSR 2014-2020. Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento»
Bando per la presentazione delle domande

Allegato 1 al decreto n. 3035 del 7 marzo 2019			Testo modificato		
35. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONOPROGRAMMA)			35. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONOPROGRAMMA)		
----- Omissis -----			----- Omissis -----		
CRONO – PROGRAMMA	Scadenza secondo periodo	Scadenza terzo periodo	CRONO – PROGRAMMA	Scadenza secondo periodo	Scadenza terzo periodo
Apertura raccolta domande a SISCO	Venerdì 13 settembre 2019	Mercoledì 11 marzo 2020	Apertura raccolta domande a SISCO	Venerdì 13 settembre 2019	Mercoledì 11 marzo 2020
Chiusura raccolta domande a SISCO	Martedì 10 marzo 2020 ore 16:00:00	Giovedì 30 luglio 2020 ore 16:00:00	Chiusura raccolta domande a SISCO	Martedì 10 marzo 2020 ore 16:00:00	Giovedì 30 luglio 2020 ore 16:00:00
Chiusura delle istruttorie, compresi i riesami	Venerdì 17 luglio 2020	Mercoledì 30 ottobre 2020	Chiusura delle istruttorie, compresi i riesami	Venerdì 25 settembre 2020	Venerdì 27 novembre 2020
Termine per il provvedimento di ammissione a finanziamento a cura del Responsabile di Operazione	Martedì 1° settembre 2020	Venerdì 27 novembre 2020	Termine per il provvedimento di ammissione a finanziamento a cura del Responsabile di Operazione	Mercoledì 07 ottobre 2020	Venerdì 11 dicembre 2020
Termine per la pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento sul BURL	Martedì 8 settembre 2020	Venerdì 4 dicembre 2020	Termine per la pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento sul BURL	Lunedì 12 ottobre 2020	Venerdì 18 dicembre 2020
Fine dei lavori	Giovedì 31 marzo 2022	Venerdì 30 dicembre 2022	Fine dei lavori	Giovedì 31 marzo 2022	Venerdì 30 dicembre 2022
Scadenza per la presentazione delle domande di pagamento, salvo le scadenze previste al paragrafo 26.1	Martedì 31 maggio 2022	Mercoledì 1 marzo 2023	Scadenza per la presentazione delle domande di pagamento, salvo le scadenze previste al paragrafo 26.1	Martedì 31 maggio 2022	Mercoledì 1 marzo 2023

D.d.s. 15 luglio 2020 - n. 8441

Approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e dei relativi importi massimi liquidabili per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo delle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 2 - anno 2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI PAVIA-LODI

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. 8 luglio 2015 n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)»;
- la l.r. 25 marzo 2016 n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015»;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca da parte di Regione;

Visto l'art. 47 della legge regionale n. 26/93 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che l'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria, nonché gli interventi di prevenzione degli stessi sono a carico:

- a) «della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione della selvaggina...»;
- b) «degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi (...). Le risorse sono reperite nell'ambito della dotazione finanziaria del bilancio regionale e sono ripartite in base alle effettive esigenze dei singoli ambiti territoriali o comprensori alpini di competenza; gli stessi sono tenuti a partecipare fino al 10 per cento dei danni quantificati e liquidati tramite le quote versate dai singoli soci.»

Considerato che con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5841 del 18 novembre 2016 sono stati approvati «i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. A) e B) e comma 2» stabilendo tra l'altro che, relativamente alla concessione di contributi per la prevenzione dei danni, entro il primo agosto i dirigenti UTR, con proprio provvedimento, approvano l'elenco delle domande ammissibili e i relativi importi massimi;

Preso atto che, in applicazione dei criteri disposti con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. X/5841 del 18 novembre 2016 e con il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 5087 del 29 aprile 2020:

- vengono accolte le domande presentate da imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione;
- non vengono concessi contributi alle imprese che sono risultate ricadenti nelle esclusioni di cui al punto 6 c) della d.g.r. 5841/2016, e a tal fine:
 - sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. 445/2000;
 - sono stati controllati i requisiti sul rispetto del regime de minimis;

Preso atto altresì che alla data del 31 maggio 2020 è pervenuta n. 1 domanda per la concessione di contributi inoltrate da:

- Azienda Agricola Il giardino delle delizie di Rizzo Maria, via Roma snc, Secugnago (LO), CUUA RZZMRA78T49L042F, importo massimo ammissibile € 5.000,00.

Considerato che la domanda di cui sopra è stata ritenuta ammissibile secondo i criteri disposti con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. X/5841 del 18 novembre 2016 per un importo massimo di € 5.000,00;

Preso atto che entro il 20 settembre i richiedenti dovranno realizzare gli interventi e trasmettere all'UTR la dichiarazione di fine lavori unitamente alla documentazione comprovante la spesa sostenuta e che nei successivi 10 giorni l'UTR provvederà a effettuare il collaudo;

Preso atto altresì che entro il 20 novembre i Dirigenti UTR, con proprio provvedimento, previo ulteriore controllo dei requisiti de minimis, approvano l'elenco delle domande finanziabili nel periodo e dei relativi importi da liquidare nell'anno corrente;

Considerato che entro il 30 dicembre gli ATC e i CAC, sulla base dei provvedimenti di cui sopra, provvedono all'erogazione dei contributi ai beneficiari e ne danno contestuale comunicazione alla Regione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Ufficio Territoriale Pavia-Lodi, individuate dalla d.g.r. n. XI/2752 del 20 gennaio 2020;

DECRETA

1. di approvare la domanda per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita per un importo massimo liquidabile di € 5.000,00, inoltrata da:

- Azienda Agricola Il giardino delle delizie di Rizzo Maria, via Roma snc, Secugnago (LO), CUUA RZZMRA78T49L042F, importo massimo ammissibile € 5.000,00.

2. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento a seguito di ulteriore controllo dei requisiti de minimis e dell'avvenuto collaudo entro il 20 novembre c.a.;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale di Milano entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il dirigente
Sauro Coffani

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 14 luglio 2020 - n. 8424
Determinazioni in merito al bando «Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana»: approvazione delle indicazioni a comuni, comunità montane e unioni di comuni per l'applicazione del regime di aiuti «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO, SERVIZI E FIERE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere», ed in particolare l'art. 5, che introduce e definisce i Distretti del Commercio, quali ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali, e che prevede, da parte di Regione Lombardia, interventi finalizzati al sostegno, anche economico, di tali Distretti;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI Legislatura, che prevede l'obiettivo del sostegno alla vitalità e all'attrattività commerciale dei centri urbani e dei territori, anche attraverso lo stanziamento di nuove risorse per il rilancio e l'evoluzione dei Distretti del Commercio;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 10397 del 28 ottobre 2009 «Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali - Distretti del commercio - ai sensi dell'articolo 4 bis della l.r. n. 14/1999», che introduce le definizioni di Distretto urbano del commercio (DUC), costituito sul territorio di un unico Comune, e Distretto diffuso di rilevanza intercomunale (DiD), costituito sul territorio di più Comuni, individua i requisiti necessari per l'individuazione di un Distretto e definisce le procedure per la costituzione dell'elenco dei Distretti del Commercio;
- il d.d.u.o. n. 18701 del 18 dicembre 2019, con cui è stato costituito l'Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia, e i successivi decreti di aggiornamento dell'Elenco;

Richiamata inoltre la d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3100 «Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando 'Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana', con la quale:

- Sono definiti i criteri per la concessione di contributi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad un Distretto del Commercio iscritto al citato Elenco regionale, a fronte dell'emanazione, da parte di questi, di bandi di finanziamento per le imprese del Distretto e per la realizzazione diretta di interventi di sistema;
- È previsto che, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato in quanto l'attività svolta non si caratterizza come attività economica, i contributi riconosciuti a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni da Regione Lombardia siano concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- È inoltre previsto che gli aiuti concessi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni alle imprese:
 - debbano da questi essere concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis», come sopra specificato;
 - possano in alternativa, a discrezione dell'Ente concedente, essere concessi nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», approvato con Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i., nell'ambito del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e dichiarato dalla Commissione Europea, con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020, compatibile con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

- in caso di inquadramento degli aiuti nell'ambito del suddetto «Quadro temporaneo», non possano essere concessi ad imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, risultassero trovarsi in situazione di difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014;

- È demandato ad un successivo atto, in coerenza con quanto previsto dalla suddetta d.g.r., l'approvazione di indicazioni ai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni per disciplinare il richiamato «Quadro temporaneo», in particolare per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto del massimale ivi previsti;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. 6401 del 29 maggio 2020, che ha approvato il bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana», in attuazione della richiamata d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3100;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessio-

ne degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Ritenuto pertanto, in attuazione della richiamata d.g.r. 5 maggio 2020 n. XI/3100, di approvare delle indicazioni operative per i Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni finalizzate a disciplinare l'applicazione da parte di questi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Stabilito che, qualora i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, nell'emanazione dei propri bandi per le imprese in attuazione delle previsioni del richiamato bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana», optassero per applicare il Regime di Aiuto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, le relative agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto:

- non possono essere concesse alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi, fatta salva la facoltà per l'Ente precedente di vietare il cumulo con altri aiuti concessi sulle stesse spese ammissibili;
- possono essere concesse ed erogate ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata

dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

- sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021;
- sono concesse alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione del contributo a fondo perduto;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 13008;

Dato atto che gli uffici competenti dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni precedenti dovranno:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss., in particolare procedendo alla registrazione in RNA delle misura attuativa adottata nell'ambito del regime quadro (sezione Gestione Misure Attuative) e alla registrazione degli aiuti individuali, indicando nei provvedimenti di concessione il «Codice Concessione RNA - COR» e negli eventuali provvedimenti di rideterminazione del contributo o di decadenza dello stesso, gli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR»;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Ritenuto di raccogliere le indicazioni sull'applicazione del citato «Quadro Temporaneo» nella scheda di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale, per esigenze di chiarezza espositiva ed efficacia comunicativa nei confronti dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni;

Dato atto che è stato acquisito nella seduta del 14 luglio 2020 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto «III Provvedimento Organizzativo 2018», con cui sono state definite le strutture organizzative della Giunta regionale ed è stata allocata presso la U.O. Commercio, Servizi e Fiere la competenza in materia di attuazione degli strumenti e degli interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema fieristico lombardo;
- la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto «IV Provvedimento Organizzativo 2018», con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'U.O. Commercio, Servizi e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA

1. di approvare le indicazioni operative previste dal bando «Distretto del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» di cui alla d.g.r. 3100 del 5 maggio 2020 per i Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni finalizzate a disciplinare l'applicazione da parte di questi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

2. di stabilire che, qualora i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, nell'emanazione dei propri bandi per le imprese in attuazione delle previsioni del richiamato bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana», optassero per applicare il Regime di Aiuto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, le relative agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto:

- non possono essere concesse alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi, fatta salva la facoltà per l'Ente procedente di vietare il cumulo con altri aiuti concessi sulle stesse spese ammissibili;
- possono essere concesse ed erogate ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021;

3. di dare atto che gli uffici competenti dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni procedenti dovranno:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss., in particolare procedendo alla registrazione in RNA delle misura attuativa adottata nell'ambito del regime quadro (sezione Gestione Misure Attuative) e alla registrazione degli aiuti individuali, indicando nei provvedimenti di concessione il «Codice Concessione RNA - COR» e negli eventuali provvedimenti di rideterminazione del contributo o di decadenza dello stesso, gli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR»;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

4. di raccogliere le suddette indicazioni sull'applicazione del citato «Quadro Temporaneo» nella scheda di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale, per esigenze di chiarezza espositiva ed efficacia comunicativa nei confronti dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito regionale www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Lambicchi

Allegato 1

DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA

Indicazioni per l'applicazione da parte di Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19"

I Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni che, in fase di emanazione dei bandi per le imprese previsti dal "Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana", optassero per l'applicazione del Regime di Aiuto "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19" dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

Disciplina delle agevolazioni	<p>Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono concesse nell'ambito del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte; • non possono essere concesse alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019; • possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadriati in predetti regimi, fatta salva la facoltà per l'Ente procedente di vietare il cumulo con altri aiuti concessi sulle stesse spese ammissibili; • possono essere concesse ed erogate ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; • sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021.
Dichiarazioni delle imprese beneficiarie	<p>Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019.</p>

Obblighi istruttori di Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni	<p>La registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 13008.</p> <p>Gli uffici competenti dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni procedenti dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none">• assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss., in particolare procedendo alla registrazione in RNA delle misura attuativa adottata nell'ambito del regime quadro (sezione Gestione Misure Attuative) e alla registrazione degli aiuti individuali, indicando nei provvedimenti di concessione il "Codice Concessione RNA – COR" e negli eventuali provvedimenti di rideterminazione del contributo o di decadenza dello stesso, gli eventuali "Codici Variazione Concessione RNA – COVAR";• assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;• verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.
---	--

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.s. 10 luglio 2020 - n. 8259
2014IT16RFOP12.POR FESR 2014-2020: Asse 1 – Azione I.1.B.1.2.
Bando Linea di intervento FRIM FESR 2020 «Ricerca & Sviluppo»
(d.d.u.o. n. 6660/2019). Ammissione all'agevolazione di
un'ulteriore domanda (terzo provvedimento).

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TRASFORMAZIONE DIGITALE E FINANZA PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA

Visto e integralmente richiamato il d.d.s. n. 6417 del 29 maggio 2020, con il quale:

- sono state approvate le risultanze dell'istruttoria formale e delle valutazioni di merito effettuate su 18 domande presentate sul Bando *Linea FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO* (d.d.u.o. n. 6660/2019);
- in particolare, è stata dichiarata ammissibile all'Agevolazione, ma in attesa del completamento delle verifiche di legge, la società PROTEC SURFACE TECHNOLOGIES SRL, per l'importo di euro 1.000.000,00, come dettagliato nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale del sopra richiamato provvedimento;
- è stata conseguentemente rinviata a successivo atto l'ammissione all'Agevolazione per PROTEC SURFACE TECHNOLOGIES s.r.l., in attesa del completamento delle verifiche di legge;

Ricordato che, per PROTEC SURFACE TECHNOLOGIES sr.l., ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, è stata presentata richiesta di Informazione antimafia in data 27 maggio 2020 (PR_BSUTG_ingresso_0055376_20200527), tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Aiuti, nella quale la pratica risulta «in istruttoria» alla data di adozione del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo B.1.3 del Bando, l'Agevolazione prevista:

- è concessa nei limiti indicati dagli articoli da 1 a 12 nonché ai sensi degli articoli 25 e 28 del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014;
- non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni concesse qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo *de minimis*, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 24 dicembre 2013 L352;
- è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al decreto n. 115/2017;

Verificata la regolarità contributiva di PROTEC SURFACE TECHNOLOGIES SRL, come risulta dal DURC agli atti nel sistema Bandi online;

Ritenuto pertanto:

- di dichiarare ammessa alla Agevolazione prevista dal Bando *Linea FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO* (DDUO n. 6660/2019) la società PROTEC SURFACE TECHNOLOGIES SRL, per l'importo ed alle condizioni indicate nell'allegato 1 («*Domande ammesse*»), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di specificare che l'ammissione all'Agevolazione avviene sotto condizione risolutiva, in assenza di risposta da parte della Prefettura competente, come disposto dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011: nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente provvedimento, sia rilasciata Informazione Antimafia interdittiva, si procederà alla conseguente dichiarazione di decadenza e contestuale ingiunzione di pagamento della somma ricevuta, aumentata degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo, oltre a quanto previsto nel d.lgs. 123/1998 in merito alle revocche e sanzioni;

Attestato che:

- la dotazione finanziaria del Fondo presenta la necessaria disponibilità;
- contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Richiamati gli artt. 8 e 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il fun-

zionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

Dato atto altresì, che, in attuazione del disposto dell'articolo 8, dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 13 e dell'articolo 15 del richiamato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115/2017:

- si è provveduto all'adempimento dell'obbligo di registrazione del Regime di Aiuto nel Registro Nazionale Aiuti, messo a disposizione dal Ministero Sviluppo Economico, con il «Codice Aiuto RNA - CAR 8506», identificativo della Linea;
- sono state acquisite, in data 7 luglio 2020, le visure previste dal Regolamento RNA (Aiuti di Stato e Deggendorf), agli atti della Struttura competente, che hanno dato esito positivo;
- è stato registrato l'aiuto relativo al soggetto ammesso all'Agevolazione con il Codice identificativo dell'aiuto (Codice concessione RNA - COR), riportato nell'allegato 1 («*Domande ammesse*»), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- si assume l'impegno di convalidare tempestivamente il medesimo aiuto nel Registro Nazionale Aiuti, nel rispetto delle sopra richiamata normativa e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati:

- l'articolo 103, comma 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (cd. decreto «Cura Italia») - convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 - che dispone: «*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.*»;
- l'articolo 37 del d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020, recante «*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*», che dispone: «*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.*»;

Dato atto che, in relazione agli esiti comunicati dal Soggetto gestore e tenuto conto delle verifiche effettuate nonché della sospensione dei termini disposta con il d.l. n. 23/2020 sopra richiamato, il presente atto è stato adottato nel termine previsto dal Bando, come integrato dalla normativa citata;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed, in particolare:

- la d.g.r. n. 182 del 31 maggio 2018 (III Provvedimento organizzativo 2018) - come modificata con d.g.r. n. 479 del 2 agosto 2018 (V Provvedimento organizzativo 2018) - di approvazione degli assetti organizzativi, che ha previsto la *Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca* e, tra le sue competenze, «*Promozione, gestione e monitoraggio degli strumenti di ingegneria finanziaria a valere sull'Asse del POR FESR 2014-2020: FRIM I e II, Linea innovazione*»;
- la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 (IV Provvedimento organizzativo 2018), con la quale sono stati individuati i responsabili delle Unità organizzative e delle Strutture regionali ed, in particolare, della *Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca*;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della *Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca*;

DECRETA

1. di dichiarare ammessa alla Agevolazione prevista dal Bando *Linea FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO* (d.d.u.o. n. 6660/2019) la società PROTEC SURFACE TECHNOLOGIES s.r.l., per l'importo ed alle condizioni indicate nell'allegato 1 («*Domande ammesse*»), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di specificare che l'ammissione all'Agevolazione di PROTEC SURFACE TECHNOLOGIES s.r.l. avviene sotto condizione risolutiva, in assenza di risposta da parte della Prefettura competente, come previsto dal sopra citato articolo 92 del d.lgs. n. 159/11 e

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

s.m.i.: nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente provvedimento, sia rilasciata Informazione Antimafia interdittiva, si procederà alla conseguente dichiarazione di decadenza e contestuale ingiunzione di pagamento della somma ricevuta, aumentata degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo, oltre a quanto previsto nel d.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni;

3. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento:

- a PROTEC SURFACE TECHNOLOGIES SRL;
- a Finlombarda s.p.a., Soggetto gestore del Fondo FRIM FESR 2020, per gli adempimenti di competenza;
- al Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>)

La dirigente
Marina Colombo

— • —

ALLEGATO 1

DOMANDE AMMESSE

N.	Data prot.	Id	Ragione sociale	Area di specializzazione	VALUTAZIONE DI MERITO						Credit Scoring su dati storici	Credit Scoring per start-up	Richiesto		Ammesso		Classe di rischio	Garanzia/Condizioni	COR	CUP
					Valutazione del progetto	Valutazione dell'innovazione legata al progetto	Valutazione del capitale umano della MPMI e del progetto	TOTALE PUNTEGGIO VALUTAZIONE TECNICA	TOTALE PUNTEGGIO VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	TOTALE PUNTEGGIO VALUTAZIONE DI MERITO			Spese totali di progetto	Agevolazione	Spese totali di progetto	Agevolazione				
1	09/08/2019	1396045	PROTEC SURFACE TECHNOLOGIES SRL	6. Manifatturiero Avanzato	15	22	10	47	30	77	18	n.a.	1.050.049,26	1.000.000,00	1.050.049,26	1.000.000,00	Classe 1	Ammissibile senza Garanzia	2237882	E49I16000380009
													1.050.049,26	1.000.000,00	1.050.049,26	1.000.000,00				

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 585 del 7 luglio 2020

Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Revoca del contributo a seguito di controlli ex-post per l'intervento ID 53510372 dell'impresa Nukis s.r.l. del settore industria e artigianato, provvedimento n. 179

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, dall'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Dato atto altresì che il succitato Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati - fra l'altro - prevede:

- il riparto del *plafond* di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013*» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi;
- l'ordinanza 4 aprile 2016, n. 218 «*Piano dei Controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;
- l'ordinanza 24 giugno 2016, n. 230 «*Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - Invitalia - (di seguito: Invitalia) per il supporto al Commissario Delegato (di seguito: Commissario) nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di controllo ex-post in relazione alla concessione di contributi, per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Lombardia, così come riassunti nell'allegato 2 dell'ordinanza n. 218/2016*».

Considerato che con l'articolo n. 26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono rese disponibili risorse finanziarie per la concessione del contributo relative alle domande presentate ai sensi della stessa Ordinanza e distinte;

- in euro 12 milioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera B della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- in euro 158 milioni, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 95/2012, per l'assegnazione di contributi riferiti ad interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'ordinanza Commissariale 4 novembre 2016, n. 262;
- in euro 7,1 milioni, di cui all'articolo 11 comma 1.bis del d.l. n. 74/2012 come stabilito con d.g.r. della Regione Lombardia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «Soggetti richiedenti» commi 1 e 2.

Ricordata l'ordinanza n. 14 e s.m.i con cui si stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) è:

- per il settore Commercio e Servizi il Direttore Generale, o suo delegato, della DG Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico;
- per il settore Industria e Artigianato il Direttore Generale, o suo delegato, della DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico.

Visti altresì:

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico 19 giugno 2013 n. 5309 «*Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il Settore Commercio, Turismo e Terziario, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività Territoriale*»;
- il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività Territoriale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, 3 settembre 2013 n. 7942 «*Costituzione del Nucleo di Valutazione per la valutazione delle domande di finanziamento presentate a valere sull'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013*» Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, 20 maggio 2015 n. 4213 «*Determinazioni inerenti il soggetto incaricato dell'istruttoria (SII) per il settore Commercio, Turismo e Servizi previsto dall'art.*

4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia e s.m.i. in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Sostituzione delega di funzioni al Dirigente di Struttura Programmazione, Semplificazione e Risorse»;

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, n. 3870 del 9 maggio 2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per il settore Industria e Artigianato, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 e dell'ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro tempore Struttura Agevolazioni per le imprese», nel quale viene individuato il Dirigente pro tempore della «Struttura Agevolazioni per le imprese» come SII per il settore Industria e Artigianato;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Attività Produttive Ricerca ed Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, n. 7756 del 9 agosto 2013 «Costituzione del Nucleo di Valutazione del Settore Industria ed artigianato ai sensi dell'ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 - Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i.»;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico, n. 10241 del 13 luglio 2018 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato all'Istruttoria (sii) per i settori Industria e Artigianato, Commercio e Servizi previsto dagli artt. 4 e 5 delle ordinanze n. 13 del 20 febbraio 2013 e n. 227 del 9 giugno 2016 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al dirigente pro tempore unità organizzativa» nel quale viene individuato il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle Imprese» come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per i settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi.

Considerato che con l'ordinanza n. 230, provvedimento in attuazione dell'ordinanza n. 218 e dell'articolo 22 «Controlli e qualificazione degli operatori economici» dell'Ordinanza n. 13, è stata individuata l'Agenzia per l'attrazione degli Investimenti s.p.a. - Invitalia quale soggetto esterno responsabile dei controlli ex-post individuando modalità e criteri per le verifiche con procedura di selezione a campione ed è stata approvata Convenzione con il Commissario delegato, successivamente sottoscritta il 14 novembre 2016.

Considerato che l'ordinanza Commissariale n. 13 prevede, all'art. 5, comma 9, che «per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera A sono ammesse eventuali varianti, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori; le varianti che comportano un aumento di contributo, debitamente motivate e approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere contenute entro 1/5 dell'importo degli interventi già ammessi a contributo e comunque entro il limite del danno periziato e riconosciuto a seguito di istruttoria da parte dei SII. In caso di varianti in diminuzione, in sede di liquidazione, il contributo verrà rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute».

Viste le proprie ordinanze di concessione dei contributi:

- 22 giugno 2015 n. 113, avente ad oggetto «Presenza d'atto delle determinazioni assunte dal SII del Settore Industria e Artigianato inerenti imprese del settore in merito a nuovi finanziamenti, rideterminazioni del finanziamento già concesso, chiusura di istanze rinunciate e/o inammissibili, istanze finanziate con fondi di altra provenienza ed ammesse ma non finanziabili, provvedimento n. 40» con la quale, a seguito del decreto n. 4230 del 25 maggio 2015, è stato concesso il contributo di € 4.022.828,80 all'impresa N. U.K.I.S. S.R.L. , P.IVA 01366810206, per l'intervento sito nel Comune di Gonzaga (MN) presentato ai sensi dell'ordinanza n. 13/2013 e s.m.i. e identificato con l'ID 53510372 nel sistema informativo GeFO;
- 9 giugno 2017, n. 326 avente ad oggetto «Concessione e rideterminazione del contributo ad imprese del settore Industria e Artigianato e presa d'atto di un'economia sul finanziamento già concesso del Settore Commercio e Servizi, provvedimento n. 119.» con la quale, a seguito del decreto del S.I.I. di n. 6454 del 31 maggio 2017 successivamente a variante progettuale ex art. 2, comma 2, lett. A

dell'ordinanza n. 13, è stato rideterminato il contributo ad € 4.464.584,03 per l'intervento ID 53510372 dell'impresa N. U.K.I.S. S.R.L. (P.IVA 01366810206).

Atteso che il progetto ID53510372 è stato selezionato secondo le procedure di cui all'Ordinanza n. 230 per essere sottoposto a controllo ex-post da parte di personale incaricato di Invitalia che ha provveduto ad avviare il procedimento di controllo.

Considerato l'esito del controllo concluso da Invitalia il 24 giugno 2019 per l'intervento ID53510372 dell'impresa N. U.K.I.S. S.R.L. P.IVA 01366810206, comunicato con protocollo C1.2019.0003217 del 18 luglio 2019, per il quale la «Relazione di Verifica» ha riportato la necessità di una ulteriore istruttoria per la verifica del valore massimo contribuibile determinato, in accordo il citato art. 2, comma 2, lettera A dell'ordinanza n. 13, nel valore del danno individuato dalla perizia giurata allegata alla domanda e successivamente approvato dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente.

Vista la comunicazione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria, Protocollo O1.2020.0002091 del 4 febbraio 2020, avente ad oggetto «ordinanza Commissariale n. 13 del 20 febbraio 2013 - Preavviso di revoca e decadenza parziale - Impresa N. U.K.I.S. SRL (ID 53510372)» con la quale veniva comunicato l'esito del procedimento istruttorio condotto da Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia a seguito dei controlli ex post eseguiti da Invitalia ed ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, è stato notificato il preavviso di revoca e decadenza parziale del contributo erogato in eccesso pari ad € 60.667,68 riconoscendo il valore del danno espresso in sede di perizia asseverata e giurata del 15 dicembre 2014 di € 4.403.916,35, valore confermato dal beneficiario in sede di richiesta di variante di progetto per l'aumento del contributo.

Considerata la comunicazione del S.I.I. , protocollo O1.2020.0009493 del 12 giugno 2020, con la quale a seguito delle controdeduzioni del Beneficiario, della successiva interlocuzione e dell'ulteriore istruttoria, veniva confermato il valore del danno periziato approvato dal S.I.I. di € 4.403.916,35 ed in ottemperanza dell'articolo 2, comma 2, lettera A dell'Ordinanza n. 13, la revoca e decadenza parziale del contributo per € 60.667,68.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. la revoca parziale del contributo, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera A dell'ordinanza n. 13, per l'intervento ID53510372 dell'impresa N. U.K.I.S. S.R.L. P.IVA 01366810206 di € 60.667,68 per un importo del contributo complessivo per l'intero intervento di € 4.403.916,35 ed un danno periziato approvato di € 4.403.916,35;

2. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012;

3. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) per i settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi ed all'impresa N. U.K.I.S. S.R.L. P.IVA 01366810206;

4. la restituzione alla Gestione Commissariale da parte dell'Impresa N. U.K.I.S. S.R.L., P.IVA 01366810206, della somma revocata di € 60.667,68 entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del presente atto, mediante bonifico bancario da effettuarsi sulla Contabilità speciale aperta a nome del Commissario delegato presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano - n. 5713, IBAN IT36A0100003245139200005713, decorso inutilmente tale termine il Soggetto Attuatore attiverà, senza ulteriore avviso, le procedure per il recupero forzoso della somma, maggiorata degli interessi legali e delle relative spese di escussione.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2020

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 586 del 7 luglio 2020
Spese generali, di funzionamento e per l'assistenza tecnica di supporto alla gestione commissariale per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - rifinanziamento

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita *Struttura Commissariale*; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbono effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012, il quale - fra l'altro - consente ai Commissari delegati di costituire un'apposita *Struttura Commissariale*, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nei limiti di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione delle Aree Terremotate di cui all'art. 2 del medesimo decreto-legge.

Viste le proprie precedenti Ordinanze:

- 13 agosto 2012, n. 3 e s.m.i., con la quale tra l'altro è stata costituita la *Struttura Commissariale* di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha rimodulato la composizione della *Struttura Commissariale*, disponendo la riunificazione delle due articolazioni anzidette ed affidando complessivamente tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Dato atto che il punto 4. del dispositivo della succitata ordinanza commissariale n. 3, così come modificato dal punto 1. del dispositivo dell'ordinanza commissariale 22 luglio 2013, n. 25, prevede che gli oneri relativi al personale della *Struttura Commissariale* siano «*posti a carico delle risorse destinate agli interventi in Regione Lombardia nell'ambito della ripartizione del*

Fondo per la Ricostruzione delle Aree Colpite dal Sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'art. 2 del citato d.l. 6 giugno 2012, n. 74».

Preso atto del contenuto del comma 4°, dell'articolo 4, dell'Ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 13 e sue s.m.i., il quale - fra l'altro - stabilisce che la copertura finanziaria per la spesa relativa all'attività istruttoria e di assistenza tecnica è posta «*a carico del Fondo di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 per un importo massimo stimato pari al 2% dei contributi concedibili*», nonché di quello del comma 1°, dell'articolo 26, della medesima ordinanza, che fissa tale importo in € 4.000.000,00.

Vista la propria precedente ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 Febbraio 2013*».

Vista inoltre la propria precedente ordinanza 20 febbraio 2015, n. 90 «*Individuazione delle risorse necessarie per il funzionamento e l'operatività della Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e per le relative attività di assistenza tecnica*», con la quale si è stabilito di individuare, nell'importo già riservato ai sensi dell'art. 26, comma 1°, dell'ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i. per il pagamento delle spese relative all'attività istruttoria e di assistenza tecnica delle istanze di contributo presentate per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili ad uso produttivo, pari ad € 4.000.000,00, la copertura finanziaria utile anche per le spese di gestione e funzionamento della *Struttura Commissariale*, ivi compresi gli oneri relativi al personale e quelli per i gettoni ed i rimborsi a favore dei membri del *Comitato Tecnico Scientifico* di supporto specialistico al Commissario, nonché per la copertura delle spese per la corretta operatività della *Struttura* stessa, ivi comprese quelle per l'assistenza tecnica specialistica.

Atteso che, al momento delle determinazioni suddette di cui all'articolo 1 del dispositivo dell'ordinanza Commissariale n. 90, le stime di spesa erano basate sul termine allora vigente dello *Stato di Emergenza* e più precisamente su quanto disposto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, poi convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, che fissava nel 31 dicembre 2015 detta scadenza.

Dato atto che tali previsioni hanno comunque consentito la copertura delle spese di funzionamento:

- per il personale in distacco dalla Regione Lombardia, fino all'anno 2017;
- per il personale in distacco da altri Enti Pubblici, fino all'anno 2019;
- per l'assistenza tecnica fornita da Finlombarda s.p.a. fino all'anno 2017;
- per l'assistenza tecnica fornita da Lombardia Informatica s.p.a. fino all'anno 2016;
- per l'assistenza specialistica fornita dal *Comitato Tecnico Scientifico* fino all'anno 2019;

a riprova della correttezza delle stime allora fatte.

Ricordato che tutte le spese di cui trattasi sono state regolarmente rendicontate alla *Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza-Brianza* entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di spesa e che fino al rendiconto n. 7 - anno 2018, le spese sono state regolarmente verificate senza rilievi dal succitato *Organo di Controllo*.

Rilevato che l'importo riservato con l'ordinanza n. 90, pari a € 4.000.000,00 si è esaurito nel mese di giugno 2020 e sono pendenti pagamenti per le medesime tipologie di spesa.

Rilevato altresì che lo *Stato di Emergenza* è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 ed - almeno fino a tale scadenza - sarà necessario garantire il corretto funzionamento della *Gestione Commissariale* e degli Organi di assistenza tecnica nominati.

Stimata in € 3.000.000,00 l'ulteriore necessità di risorse per far fronte alle spese generali, di funzionamento e per l'assistenza tecnica di supporto alla *Gestione Commissariale*, fino al 31 dicembre 2021, attuale termine dello *Stato di Emergenza* fissato dalla legge.

Ritenuto conseguentemente di dover procedere ad una ulteriore riserva per complessivi € 3.000.000,00, da utilizzarsi per le previsioni di cui agli articoli 4, comma 4°, e 26, comma 1°, 4° punto elenco, della citata ordinanza n. 13 e sue s.m.i., nonché per quelle di cui al punto 1. del dispositivo dell'ordinanza Commissariale n. 90.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia,

Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sul *Fondo per la Ricostruzione* di cui all'articolo 2 del più volte citato decreto-legge n. 74/2012, capitolo 706.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di riservare la somma di ulteriori € 3.000.000,00 per il pagamento delle spese relative all'attività istruttoria e di assistenza tecnica delle istanze di contributo presentate per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili ad uso produttivo, nonché per le spese di gestione e di funzionamento della *Struttura Commissariale*, ivi compresi gli oneri relativi al personale e quelli per i gettoni ed i rimborsi a favore dei membri del *Comitato Tecnico Scientifico* di supporto specialistico al Commissario ed inoltre per la copertura delle spese per la corretta operatività della *Struttura* stessa, ivi comprese quelle per l'assistenza tecnica specialistica;

2. di demandare al *Soggetto Attuatore* le relative attività, anche di carattere istruttorio e di controllo, legate alle singole erogazioni;

3. di imputare la suddetta somma sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sul *Fondo per la Ricostruzione* di cui all'articolo 2 del più volte citato decreto-legge n. 74/2012, capitolo 706;

4. di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana